



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTI** gli articoli 32, 117, secondo comma, lettere m), q) e r), e 118 della Costituzione;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*”, e, in particolare, l'articolo 9, rubricato “certificazioni verdi COVID-19”, che al comma 10 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

**VISTO** il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale”, e in particolare l'articolo 2, recante “Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi”;

**VISTO** l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del Sistema Tessera Sanitaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 9;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, e in particolare l'articolo 50, recante la “Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”, che prevede la formazione, la raccolta, la conservazione, la disponibilità e l'accessibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'articolo 64, relativo al “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”, che istituisce il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), e l'articolo



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

64-bis, recante “Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione”, che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali attraverso l’app IO, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale di PagoPA S.p.A.;

**VISTA** la circolare del Ministero della salute DGRUERI/II/005846 del 30 marzo 2010, “Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale – Emissione TEAM per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia”;

**VISTO** l’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, e, in particolare, il comma 15, concernente l’emissione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze della Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS);

**VISTO** l’articolo 12, rubricato “Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario”, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 16 ottobre 2013, n. 243, recante “Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178, recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 5 novembre 2018, n. 257, che disciplina il funzionamento presso il Ministero della salute dell’Anagrafe nazionale vaccini;

**VISTO** l’articolo 6, recante “Sistema di allerta Covid-19”, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”, che istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19;

**VISTA** la circolare del Ministero della salute n. 18584 del 29 maggio 2020, relativa alla “Ricerca e gestione dei contatti di casi Covid-19 (*Contact tracing*) ed App Immuni”, pubblicata sul portale istituzionale del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, 3 giugno 2020, recante “Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 8 giugno 2020, n. 144, che prevede le funzionalità rese disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria per le finalità di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020;

**VISTI** gli articoli 18 e 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che prevedono l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l’utilizzazione da parte degli stessi della funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, per la produzione del referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito con l’indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica;

**VISTO** l’articolo 20, rubricato “Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria”, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che istituisce presso il Ministero della salute un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", rendendo disponibili i dati dei casi raccolti anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 30 ottobre 2020, che delega al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del suddetto servizio nazionale di supporto telefonico e telematico e prevede il trasferimento alla contabilità speciale dello stesso Commissario delle risorse di cui al menzionato articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 novembre 2020, relativo alle “Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 5 novembre 2020, n. 276;

**VISTA** l'Ordinanza 19 dicembre 2020, n. 34, emanata dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 28 dicembre 2020, n. 320, recante “Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni”;

**VISTO** l'articolo 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, concernenti lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2;

**VISTO** l'articolo 1, commi da 457 a 467, della predetta legge n. 178 del 2020, che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e ne disciplinano la relativa attuazione;

**VISTO** l'articolo 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del 2020, che consente, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", che disciplina i sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

**VISTA** l'Ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2, emanata dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 15 febbraio 2021, n. 38, che dispone l'utilizzazione del Sistema Tessera Sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;

**VISTO** l'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, concernente "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19", che prevede il trasferimento dei dati relativi alle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 dall'Anagrafe Nazionale Vaccini al Sistema Tessera Sanitaria;

**VISTA** l'Ordinanza 29 marzo 2021, n. 3, emanata dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 6 aprile 2021, n. 82, concernente "Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza";

**VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante "*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

**VISTO** l'articolo 42, rubricato "*Implementazione della Piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19*", del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di*



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*accelerazione e snellimento delle procedure*”, che disciplina il sistema di realizzazione della Piattaforma nazionale-DGC per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, prevedendo anche lo specifico stanziamento di 3.318.400 euro per l’acquisto dei messaggi brevi di telefonia mobile;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, al comma 10, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano individuati:

- a) le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
- b) le specifiche tecniche per l’interoperabilità della Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo;
- c) i dati che devono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19;
- d) le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;
- e) la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile;
- f) l’indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni;
- g) i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell’emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni;

**RILEVATO** che l’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 attribuisce esclusivamente alla Piattaforma nazionale-DGC l’emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

**RITENUTO** di affidare il controllo delle certificazioni verdi COVID-19, oltreché ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; ai soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati; al proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati; ai vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché ai loro delegati; ai gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché ai loro delegati;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

**RITENUTA** la necessità di procedere alla regolamentazione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità della Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, che saranno abilitate e attivate in base alle disposizioni di cui al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

**ACQUISITO** il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento del 9 giugno 2021, n. 229;

di concerto con il Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze

## **DECRETA:**

### Capo I

### PARTE GENERALE

#### Art. 1

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC)” per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e all'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- b) “certificazioni verdi COVID-19”: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al *virus* SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- c) “vaccinazione”: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- d) “test molecolare”: test molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da *loop* (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all’articolo 9 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- e) “test antigenico rapido”: test basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- f) “interoperabilità”: capacità dei sistemi di verifica di uno Stato membro di utilizzare i dati codificati da un altro Stato membro;
- g) “codice a barre interoperabile/bidimensionale”: strumento per memorizzare e rappresentare dati in un formato visivo leggibile meccanicamente, che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle certificazioni verdi COVID-19;
- h) “Gateway europeo”: architettura di interoperabilità europea, gestita dalla Commissione europea, mediante la quale possono essere verificate tutte le firme dei certificati europei digitali COVID, emessi dagli Stati membri;
- i) “FSE”: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- j) “Sistema TS”: il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- k) “TS-CNS”: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- l) “INI”: l’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, e realizzata a cura del Ministero dell’economia e delle finanze;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- m) “AVN”: Anagrafe Nazionale Vaccini istituita dal decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, e integrata, per le vaccinazioni del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, secondo le disposizioni di cui al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi dei vaccini anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento;
- n) “dati di contatto”: numero di telefonia mobile e/o indirizzo di posta elettronica fornito dall’assistito e utilizzato esclusivamente per consentire l’invio di un codice univoco per l’acquisizione della certificazione verde COVID-19, nonché per la notifica all’interessato della revoca delle sue certificazioni verdi COVID-19, già rilasciate e in corso di validità;
- o) “autenticazione forte”: metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti: "qualcosa di conosciuto", come una password o un PIN; "qualcosa di posseduto", come una smart card oppure un token crittografico; "qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona" come un'impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con appositi sensori (sistemi biometrici);
- p) “sigillo elettronico”, dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l’origine e l’integrità di questi ultimi;
- q) “sigillo elettronico avanzato”, un sigillo elettronico che soddisfa i requisiti previsti all’articolo 36 del Regolamento UE 2014/910;
- r) “sigillo elettronico qualificato”, un sigillo elettronico avanzato creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato e basato su un certificato qualificato per sigilli elettronici;
- s) “SASN”: i Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;
- t) “USMAF”: gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;
- u) “assistito”: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria;
- v) “assistito SASN”: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e aeronaviganti;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- w) “MMG/PLS”: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN;
- x) “struttura sanitaria”: struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata o accreditata con il SSN;
- y) “verificatore”: soggetto deputato al controllo delle certificazioni verdi COVID-19;
- z) “identificativo univoco”: codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla PN-DGC alle certificazioni verdi COVID-19, non identificativo della tipologia di certificazione;
- aa) “App Immuni”: applicazione mobile per il contact tracing digitale di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
- bb) “App IO”: applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

## Art. 2

### *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52:

- a) la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC;
- b) le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;
- c) i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;
- d) la struttura dell’identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle stesse;
- e) le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
- f) le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea, tramite il Gateway europeo;
- g) le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19;
- h) i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni;
- i) i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini dell’emissione e della verifica delle certificazioni;
- j) le misure per assicurare la protezione dei dati personali trattati.

2. Ai fini del presente decreto, le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, conformemente alla normativa dell’Unione europea e, per quanto dalla stessa non previsto, ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

## Art. 3

### *Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC*

1. Le certificazioni verdi COVID-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano i seguenti dati generali comuni a tutte e tre le tipologie di certificazioni:
  - a) cognome e nome;
  - b) data di nascita;
  - c) malattia o agente bersaglio;
  - d) soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19: Ministero della salute;
  - e) identificativo univoco della certificazione verde COVID-19;
2. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione riporta altresì le seguenti indicazioni:
  - a) tipo di vaccino somministrato;
  - b) denominazione del vaccino;
  - c) produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino;
  - d) numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario della certificazione verde COVID-19;
  - e) data dell'ultima somministrazione effettuata;
  - f) Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione.
3. La certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione riporta altresì le seguenti indicazioni:
  - a) data del primo test molecolare positivo;
  - b) Stato che ha effettuato il primo test molecolare positivo;
  - c) data inizio validità della certificazione verde COVID-19;
  - d) data fine validità della certificazione verde COVID-19.
4. La certificazione verde COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporta altresì le seguenti indicazioni:
  - a) tipo del test;
  - b) nome del test (facoltativo per test molecolare);
  - c) produttore del test (facoltativo per test molecolare);



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- d) data e ora del prelievo del campione per il test;
- e) risultato del test;
- f) centro o struttura in cui è stato eseguito il test;
- g) Stato in cui è stato effettuato il test.

5. I dati trattati dai sistemi informativi, per la corretta gestione e generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

## Capo II

### CARATTERISTICHE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC

#### Art. 4

##### *Funzioni e servizi della Piattaforma nazionale-DGC*

1. La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili le funzioni e servizi descritti negli Allegati B, E ed F, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi a:

- a) raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione e la revoca della validità delle certificazioni verdi COVID-19, attraverso le funzionalità del Sistema TS;
- b) generazione e cessazione della validità delle certificazioni verdi COVID-19;
- c) messa a disposizione delle certificazioni verdi COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse;
- d) verifica delle certificazioni verdi COVID-19;
- e) interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell'Unione Europea ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse;
- f) gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la corretta generazione delle certificazioni verdi COVID-19, ai fini dell'interoperabilità semantica con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell'Unione Europea, di cui alla lettera e);
- g) messa a disposizione, in forma aggregata, dei dati trattati dalla Piattaforma nazionale-DGC per il monitoraggio del raggiungimento delle finalità normativamente previste per il servizio disciplinato dal presente decreto e per la diffusione delle informazioni rilevanti a fini di trasparenza.





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## Art. 5

### *Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione*

1. Le regioni e le province autonome, anche per il tramite della piattaforma nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, inviano al Ministero della salute i dati previsti per l'alimentazione dell'AVN, con le integrazioni definite nell'Allegato A, assicurando la completezza e la correttezza delle informazioni trasmesse.
2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i soli dati strettamente necessari per la corretta generazione e gestione delle certificazioni verdi COVID-19, elencati nell'Allegato A, per ogni singola somministrazione di vaccino effettuata nel territorio nazionale.
3. I dati relativi all'infezione Covid-19 delle persone vaccinate prima della data di efficacia del presente decreto sono acquisiti nell'AVN dalla piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2020, n. 50, a cui l'AVN già trasmette le somministrazioni dei vaccini ai sensi dell'articolo 3 del menzionato decreto-legge n. 2 del 2021.
4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS i dati di contatto forniti dall'interessato all'atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino alle persone vaccinate prima della data di efficacia del presente decreto, secondo le modalità di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Il Sistema TS:
  - a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi di errore che quest'ultima provvederà a rettificare nell'AVN;
  - b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la Piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione di cui all'Allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale COVID-19 di avvenuta vaccinazione;
  - c) acquisisce tramite apposito modulo *online*, reso disponibile sul portale nazionale della Piattaforma-DGC, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero dai cittadini italiani e dai loro familiari conviventi nonché dai soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale che richiedono l'emissione della certificazione verde COVID-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- d) mette a disposizione la possibilità di validare le richieste di cui alla lettera c) ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19, secondo modalità stabilite con circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## Art. 6

### *Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta guarigione*

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui all'Allegato A, al momento dell'emissione degli stessi.
2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai seguenti soggetti:
  - a) le strutture sanitarie afferenti ai Servizi Sanitari Regionali;
  - b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
  - c) i medici USMAF e i medici SASN.

## Art. 7

### *Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo*

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, con i dati relativi agli esiti negativi dei test molecolari e antigenici, di cui all'Allegato A, al momento della disponibilità dell'esito nel Sistema TS stesso.
2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1, per le tipologie di test riconosciute come valide dall'Health Security Committee dell'UE per l'emissione dei Certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate), dai seguenti soggetti, anche attraverso i Sistemi Regionali:
  - a) le strutture sanitarie pubbliche dei Servizi Sanitari Regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
  - b) le strutture sanitarie private accreditate dei Servizi Sanitari Regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
  - c) le strutture sanitarie private autorizzate, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- d) le strutture del comparto difesa e sicurezza, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
- e) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;
- f) le farmacie convenzionate, presso le quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;
- g) gli USMAF-SASN, presso i quali vengono effettuati i test nell'ambito delle relative funzioni.

3. Il Sistema TS mette a disposizione dei soggetti di cui al comma 2 le funzionalità, descritte nell'Allegato C, per l'invio tempestivo delle informazioni relative all'esecuzione e all'esito dei test, per l'annullamento di informazioni inviate in precedenza, nonché per la ricerca e la visualizzazione dell'elenco dei test effettuati dalla medesima struttura sanitaria o dal medesimo medico.

4. Il Ministero della salute comunica al Sistema TS l'elenco aggiornato delle tipologie di test riconosciute come valide dall'Health Security Committee dell'UE, per le finalità di cui al presente decreto.

## Art. 8

### *Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni verdi COVID-19*

1. La piattaforma nazionale-DGC genera le certificazioni verdi COVID-19 secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B.
2. Ai fini dell'interoperabilità nazionale ed europea, l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19 è garantita mediante sigilli elettronici qualificati, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.
3. La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene in corrispondenza dei seguenti eventi:
  - a) la somministrazione del vaccino contro il virus SARS-CoV-2;
  - b) l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare al virus SARS-CoV-2 con esito negativo;
  - c) l'avvenuta guarigione da COVID-19 attestata da una struttura sanitaria afferente ai Servizi Sanitari Regionali, da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta, da un medico USMAF o SASN.
4. Gli effetti della validità di ogni certificazione cessano decorso il periodo di validità della stessa, definito nell'Allegato B.
5. Nell'eventualità in cui una struttura sanitaria afferente ai Servizi Sanitari Regionali, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla Piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita da SARS-CoV-



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2, la Piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 eventualmente già rilasciate alla persona e ancora in corso di validità, inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al *Gateway* europeo. Della revoca di cui al primo periodo la Piattaforma nazionale-DGC invia notifica all'interessato, anche per il tramite dei dati di contatto eventualmente disponibili.

## Art. 9

### *Struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile*

1. Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 13, è prevista l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell'Allegato D.

## Art. 10

### *Messa a disposizione dei dati della Piattaforma nazionale-DGC al fascicolo sanitario elettronico*

1. L'INI, attraverso l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte nell'Allegato E, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni verdi COVID-19.
2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione verde COVID-19 da gestire.

## Art. 11

### *Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla Piattaforma nazionale-DGC*

1. Le certificazioni verdi COVID-19, generate ai sensi dell'articolo 8, sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'Allegato E:



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- a) portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
  - b) Fascicolo Sanitario Elettronico;
  - c) App Immuni;
  - d) App IO;
  - e) Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria.
2. Le modalità di accesso descritte nell'Allegato E prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.
3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'Allegato E.
4. L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età, nel momento in cui la certificazione verde COVID-19 relativa al minore è generata e visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'Allegato E, riceve ai dati di contatto indicati al momento della prestazione sanitaria un codice univoco.

## Art. 12

### *Servizio di supporto all'utenza*

1. È messo a disposizione il portale della Piattaforma nazionale-DGC, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per fornire informazioni su emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi COVID-19, agli interessati e agli operatori coinvolti.
2. Sono altresì messi a disposizione dell'utenza:
- a) il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute, che fornisce, tra l'altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi COVID-19 e sulla loro acquisizione tramite gli strumenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) ed e);
  - b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c);



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- c) l'assistenza di primo livello offerta da PagoPA S.p.A. per le segnalazioni pervenute tramite l'app IO, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 tramite gli strumenti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d).

## Art. 13

### *Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC*

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:
  - a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
  - b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  - c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  - d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  - e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  - f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.
4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.
6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

## Art. 14

### *Interoperabilità nazionale ed europea*

1. Ai fini della interoperabilità nazionale ed europea delle certificazioni verdi COVID-19, emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC, la stessa dispone di un'infrastruttura a chiave pubblica per l'apposizione del sigillo elettronico qualificato sulle certificazioni.
2. Le chiavi pubbliche dell'infrastruttura sono esposte, secondo le modalità descritte nell'Allegato B, a livello nazionale e sul *Gateway* europeo, secondo le linee guida approvate dall'eHealth Network, al fine di abilitare gli altri Stati Membri alla verifica delle certificazioni generate dalla Piattaforma nazionale-DGC.
3. Al fine di garantire l'integrità e l'autenticità dei dati delle certificazioni verdi COVID-19 è istituita dal Ministero della salute l'Infrastruttura a chiave pubblica Sigillo dei Documenti (Document Seal - DS), la cui realizzazione, manutenzione e conduzione operativa è a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'Infrastruttura è autorizzata dall'Autorità Nazionale di Certificazione (Country Signing Certification Authority - CSCA) del Ministero dell'interno istituita ai sensi del Regolamento CE n. 2252/2004. del Consiglio del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

## Capo III

### TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA E MISURE DI SICUREZZA

## Art. 15

### *Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella Piattaforma nazionale-DGC*

1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società Sogei S.p.a. nell'ambito della vigente



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta società Sogei S.p.a. per la medesima infrastruttura.

2. Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei S.p.a. indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC.
3. Il Ministero della salute designa il Ministero dell'economia e delle finanze e la società Sogei Spa quali responsabili del trattamento dei dati di cui al comma 1.
4. Il Ministero della salute designa la società PagoPA S.p.a. quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite l'App IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni verdi COVID-19.

## Art. 16

### *Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa*

1. Le certificazioni verdi COVID-19 e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono conservati fino al termine di validità delle certificazioni medesime. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono cancellati, alla scadenza della stessa, dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.
2. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del Regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute e attraverso gli strumenti digitali di cui all'articolo 11 del presente decreto.
3. In ragione della necessità di assicurare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trattati ai sensi del presente decreto, l'interessato può esercitare il diritto di rettifica di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/679 attraverso il servizio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del presente decreto, con garanzia di riscontro entro un termine congruo rispetto alla validità della certificazione rilasciata all'interessato.





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

## Art. 17

### *Valutazione di impatto e misure di sicurezza*

1. Il trattamento dei dati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione delle certificazioni verdi COVID-19, descritte nell'Allegato F.

## CAPO IV

### AGGIORNAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE

## Art. 18

### *Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi*

1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati in apposite sezioni dei siti web del Ministero della salute, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, le specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 19

### *Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici del Sistema TS e della Piattaforma Nazionale-DGC sono sostenute nell'ambito della convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei Spa, del 23 dicembre 2009, prorogata fino al 31 dicembre 2021, e dei relativi accordi convenzionali attuativi.
3. Il servizio di supporto tecnico e informativo all'utenza è compreso nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziata per il *call center* del Ministero della salute (1500) e per il *call center* di Immuni gestito dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ha efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

17 GIU 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

## ALLEGATO A

### Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla PN-DGC e dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla PN-DGC

#### Sommario

<b>1. Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla PN-DGC</b> .....	2
1A. Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione emessi dalla PN-DGC (art. 5) .....	2
1B. Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta guarigione emessi dalla PN-DGC (art. 6) ..	4
1C. Certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo emessi dalla PN-DGC (art. 7).....	6
<b>2. Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla PN-DGC</b> .....	9
2A. Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione .....	9
2B. Certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione.....	11
2C. Certificazione verde Covid-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo .....	13

# 1. Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla PN-DGC

## 1A. Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione emessi dalla PN-DGC (art. 5)

### Sorgente:

Le regioni e le province autonome, anche per il tramite della Piattaforma Nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, inviano i dati previsti all'AVN - Anagrafe Nazionale Vaccini.

### Destinazione:

PN-DGC – Piattaforma nazionale Digital Green Certificate per l'emissione e validazione delle Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital COVID Certificate)

### Trattamento:

- AVR (Anagrafe Vaccinale Regionale): prima di alimentare l'AVN (Anagrafe Nazionale Vaccini) con i dati necessari per la produzione della Certificazione verde COVID-19, controlla il Codice Fiscale dell'assistito tramite interrogazione del Sistema TS;
- Adeguamento del dataset e del flusso di invio dati da AVR a AVN:
  - Lato AVR: adeguamento flusso somministrazioni vaccini anti SARS-CoV-2 con inserimento dei dati relativi a: data tampone positivo in caso di pregressa infezione; dati di contatto assistito (email e/o numero telefono cellulare);
  - Lato AVN: adeguamento procedura di validazione e backend per acquisire i dati relativi alla data del tampone positivo in caso di pregressa infezione e dai dati di contatto;
- AVN: invio del flusso delle somministrazioni al Sistema TS con aggiunta dei dati relativi alla data del tampone positivo, in caso di pregressa infezione e dati di contatto assistito.
- Sistema TS:
  - ricezione dati;
  - invio dei dati alla piattaforma nazionale – DGC per l'emissione della certificazione;
  - i dati relativi alle vaccinazioni che hanno generato la certificazione verde COVID-19 vengono cancellati alla scadenza della stessa dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

### Informazioni trattate

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Identificativo dell'assistito</b>	Codice fiscale o codice identificativo rilasciato dal Sistema TS per i soggetti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19	SI

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
	n.7 del 2021. Le Regioni devono procedere a validare il codice identificativo con il servizio fornito dal sistema TS prima dell'invio dei dati a AVN. Il sistema TS a partire dal Codice identificativo fornirà le informazioni su Cognome, Nome, Data di nascita dell'assistito	
<b>Codice AIC</b>	Codice di autorizzazione immissione in commercio in Italia del vaccino rilasciato dall'AIFA (AIC). In caso di vaccini esteri, rappresenta il codice con cui viene riconosciuto in Italia.	SI
<b>Data somministrazione</b>	Indica la data di somministrazione del vaccino	SI
<b>Dose</b>	Indica il numero di dose somministrata rispetto al calendario vaccinale per il singolo antigene/principio vaccinale	SI
<b>Pregressa infezione da SARS-CoV2</b>	Indica se il soggetto a cui è stata effettuata la vaccinazione per COVID 19 ha avuto una pregressa infezione da SARS-CoV2	NO
<b>Data pregressa infezione da SARS-CoV2</b>	Data del primo test positivo che accerta l'infezione Covid-19	NO, obbligatorio solo se il campo precedente è SI
<b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio dell'AUTHCODE (in alternativa a "contatto email")
<b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio dell'AUTHCODE

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
		(in alternativa a "numero di cellulare")

Le regioni e le province autonome, anche per il tramite della Piattaforma Nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, inviano al Sistema TS i dati di contatto relativi a coloro che hanno ricevuto almeno una prima dose di vaccino, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di inviare loro l'AUTHCODE necessario per il recupero della certificazione verde COVID-19.

Per le somministrazioni eseguite dopo l'entrata in vigore del presente decreto, i dati di contatto sono acquisiti per il tramite di AVN.

## **1B. Certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta guarigione emessi dalla PN-DGC (art. 6)**

### Sorgente:

Sistemi informativi per il rilascio dei certificati di guarigione da parte delle strutture sanitarie afferenti ai Servizi Sanitari Regionali, dei MMG/PLS, dei medici USMAF e dei medici SASN.

### Destinazione:

PN-DGC – Piattaforma nazionale Digital Green Certificate per l'emissione e validazione delle Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital COVID Certificate)

### Trattamento:

1. il medico ricerca nel Sistema TS il codice fiscale dell'assistito da cui poi si ricavano i dati anagrafici attraverso la specifica funzionalità per il rilascio dei certificati di guarigione o per l'invio dei dati di certificati pregressi. In assenza di Codice fiscale il medico inserisce nome, cognome, data di nascita, estremi del documento e dati di contatto dell'assistito
2. Sistema TS:
  - a. ricezione dei dati di cui al punto 1;
  - b. restituzione di un codice univoco nazionale (NUCG);
  - c. invio dei dati alla piattaforma nazionale – DGC per l'emissione della certificazione;
  - d. i dati relativi ai certificati di guarigione che hanno generato la certificazione verde COVID-19 vengono cancellati alla scadenza della stessa dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

Informazioni trattate

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Codice fiscale medico</b>	Codice fiscale del medico MMG/PLS o del medico dei Servizi Sanitari Regionali o del medico USMAF o del medico SASN.	NO Obbligatorio nel caso in cui è il MMG/PLS o il medico dei Servizi Sanitari Regionali o del medico USMAF o del medico SASN che emette la certificazione
<b>Codice fiscale medico sostituto</b>	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui la certificazione è stato effettuato da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG/PLS
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Nome</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Cognome</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data di nascita</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Identificativo documento</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Tipo documento</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità - ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Data del primo test molecolare positivo</b>	Data e orario in cui è stato refertato il primo test molecolare positivo che accerta la malattia COVID-19	SI
<b>Data di inizio validità</b>	Data di inizio della validità della certificazione di guarigione	SI
<b>Data di fine validità</b>	Data di fine della validità della certificazione di guarigione	SI
<b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del NUCG e dell'AUTHCODE (in alternativa a "contatto email")
<b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del NUCG e dell'AUTHCODE (in alternativa a "numero di cellulare")

### **1C. Certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo emessi dalla PN-DGC (art. 7)**

Sorgente:

Strutture sanitarie pubbliche, strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, strutture militari, MMG/PLS, Farmacie, USMAF e SASN.

Destinazione:

PN-DGC – Piattaforma nazionale Digital Green Certificate per l'emissione e validazione delle Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital COVID Certificate)

Trattamento:

1. Strutture sanitarie pubbliche, strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, strutture militari, MMG/PLS, Farmacie, USMAF e SASN: invio dati relativi ai test antigenici rapidi o molecolari effettuati al Sistema TS.
2. Sistema TS:
  - a. ricezione dei dati di cui al punto 1;



- b. restituzione di un codice univoco nazionale (CUN per tamponi molecolari/NRFE per test antigenici rapidi);
- c. invio dei dati alla piattaforma nazionale – DGC per l’emissione della certificazione;
- d. I dati relativi ai test che hanno generato la certificazione verde COVID-19 vengono cancellati alla scadenza della stessa dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

Informazioni trattate

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Identificativo struttura Sistema TS</b>	Identificativo della struttura o farmacia che ha eseguito il tampone secondo la codifica di Sistema TS ovvero codice regione-codice asl-codice struttura/farmacia. Si applica alle strutture sanitarie pubbliche, alle strutture sanitarie private accreditate, agli USMAF e ai SASN	NO - Nel caso di invio diretto di una struttura o farmacia il campo è obbligatorio - Nel caso di invio da una piattaforma regionale per conto di una struttura, il campo è in alternativa con il campo “Descrizione struttura”
<b>Descrizione struttura</b>	Nel caso di invio dei dati dalle piattaforme regionali che non hanno un sistema di codifica delle strutture integrato con Sistema TS, oppure nel caso di strutture non censite nel Sistema TS, in questo campo si può specificare una descrizione testuale della struttura (massima lunghezza 256) Si applica alle strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate, agli ambulatori militari	NO - Nel caso di invio diretto dalla struttura o farmacia, il campo non va valorizzato - Nel caso di invio da una piattaforma regionale per conto di una struttura, il campo è in alternativa con il campo “Identificativo struttura Sistema TS”
<b>Codice fiscale medico</b>	Codice fiscale del medico	NO Obbligatorio nel caso in cui il Tampone è stato effettuato da un medico MMG o PLS (sia nel caso di accesso diretto, sia nel caso di accesso con sistema regionale)
<b>Codice fiscale medico sostituto</b>	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui il Tampone è stato effettuato

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
		da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG o PLS (sia nel caso di accesso diretto sia nel caso con sistema regionale)
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Nome</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Cognome</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data di nascita</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Identificativo documento</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Tipo documento</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità - ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data e ora prelievo</b>	Data e orario in cui è stato eseguito il prelievo	SI
<b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito: - 'M' per tampone molecolare - 'T' per tampone antigenico rapido	SI
<b>Categoria test</b>	Categoria specifica del test effettuato (anagrafica di riferimento definita a livello EU)	SI, indicare solo il codice evidenziato in grassetto. La categoria deve essere coerente con la "Tipologia test"

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Codice del test rapido antigenico</b>	Codice del test rapido antigenico eseguito (tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC)	NO, obbligatorio solo per test rapido antigenico
<b>Esito test</b>	Esito del test	SI
<b>Data e ora del risultato del test</b>	Data e orario del risultato del test	NO, obbligatorio solo per test molecolare
<b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico e dell'AUTHCODE (in alternativa a "contatto email")
<b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico e dell'AUTHCODE (in alternativa a "numero di cellulare")

## 2. Dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla PN-DGC

La Piattaforma nazionale PN-DGC, ricevuti i dati necessari per la sua generazione, emette la certificazione verde COVID-19, il cui contenuto informativo varia a seconda della tipologia di certificazione emesso:

### 2A. Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Cognome e Nome</b>	Cognome e nome dell'intestatario della certificazione verde COVID-19

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Data di nascita</b>	Data di nascita dell'intestatario della certificazione verde COVID-19
<b>Malattia o agente bersaglio</b>	Identificato sempre con: "COVID-19"
<b>Tipo di vaccino somministrato</b>	Associato in base al codice AIC del vaccino somministrato
<b>Denominazione del vaccino</b>	Associata in base al codice AIC del vaccino somministrato
<b>Produttore o titolare dell'AIC del vaccino</b>	Associato in base al codice AIC del vaccino somministrato
<b>Numero della dose effettuata / numero totali di dosi previste per l'intestatario della certificazione verde COVID-19</b>	Indica il numero di dose somministrata rispetto al calendario vaccinale per il singolo antigene/principio vaccinale in relazione alla storia sanitaria dell'interessato
<b>Data dell'ultima somministrazione</b>	Data di somministrazione del vaccino, ultima dose ricevuta
<b>Stato in cui è stata eseguita la vaccinazione</b>	Identificato sempre con: "IT"
<b>Soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19</b>	Identificato sempre con: "Ministero della salute"
<b>Identificativo univoco della certificazione verde COVID-19</b>	Identificativo univoco della certificazione, definito come specificato in allegato D

<i>Campi associati alla certificazione ma non mostrati sulla certificazione stessa</i>	
<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Data emissione della certificazione verde COVID-19</b>	Data di inizio validità
<b>Data scadenza della certificazione verde COVID-19</b>	Data di fine validità
<b>Identificativo chiave del sigillo elettronico qualificato della certificazione verde COVID-19</b>	Identificativo univoco della chiave relativa al sigillo elettronico qualificato apposto al DGC utilizzato da App <i>VerificaC19</i> per consentire la verifica del sigillo e la lettura dei dati della certificazione
<b>Sigillo elettronico qualificato-della certificazione verde COVID-19</b>	Sigillo utilizzata per verificare l'integrità della certificazione
<b>Codice Identificativo assistito (es. CF)</b>	<p>Identificativo del soggetto intestatario della certificazione verde COVID-19, può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice fiscale o codice identificativo rilasciato dal Sistema TS per i soggetti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 n.7 del 2021</li> <li>- Numero e tipologia di documento identificativo</li> </ul> <p>Tale campo viene trattato per consentirne la ricerca.</p>

## 2B. Certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Cognome e Nome</b>	Cognome e nome dell'intestatario della certificazione verde COVID-19
<b>Data di nascita</b>	Data di nascita dell'intestatario della certificazione verde COVID-19

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Malattia o agente bersaglio</b>	Identificato sempre con: "COVID-19"
<b>Data del primo test molecolare positivo</b>	Data del primo test molecolare con risultato positivo che accerta l'infezione COVID-19
<b>Stato in cui è stato eseguito il primo test molecolare positivo</b>	Identificato sempre con: "IT"
<b>Soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19</b>	Identificato sempre con: "Ministero della salute"
<b>Data inizio validità della Certificazione verde COVID-19</b>	Data di inizio validità della certificazione verde COVID-19
<b>Data fine validità della certificazione verde COVID-19</b>	Data di fine validità della certificazione verde COVID-19
<b>Identificativo univoco della certificazione verde COVID-19</b>	Identificativo univoco della certificazione, definito come specificato in allegato D

<b>Campi associati alla certificazione ma non mostrati sulla certificazione stessa</b>	
<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Identificativo chiave del sigillo elettronico qualificato della certificazione verde COVID-19</b>	Identificativo univoco della chiave relativa al sigillo elettronico qualificato apposto al DGC utilizzato da App <i>VerificaC19</i> per consentire la verifica del sigillo e la lettura dei dati della certificazione

<i>Campi associati alla certificazione ma non mostrati sulla certificazione stessa</i>	
<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Sigillo elettronico qualificato della certificazione verde COVID-19</b>	Sigillo utilizzata per verificare l'integrità della certificazione
<b>Codice Identificativo assistito (es. CF)</b>  Tale campo viene trattato per consentirne la ricerca.	Identificativo del soggetto intestatario della certificazione verde COVID-19, può essere:  - Codice fiscale  - Numero e tipologia di documento identificativo

**2C. Certificazione verde Covid-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Cognome e Nome</b>	Cognome e nome dell'intestatario della certificazione verde COVID-19
<b>Data di nascita</b>	Data di nascita dell'intestatario della certificazione verde COVID-19
<b>Malattia o agente bersaglio</b>	Identificato sempre con: "COVID-19"
<b>Tipo di test</b>	Tipologia del test (molecolare, antigenico rapido)
<b>Nome del test</b>	Denominazione del test (facoltativo per i tamponi molecolari)
<b>Produttore del test</b>	Ragione sociale del produttore del test (facoltativo per i tamponi molecolari)

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Data e ora del prelievo del campione</b>	Data e orario del prelievo del campione di materiale biologico per l'esecuzione del test
<b>Risultato del test</b>	Esito del test
<b>Centro o struttura in cui è stato eseguito il test</b>	Denominazione della struttura in cui è stato eseguito il test
<b>Stato in cui è stato eseguito il test</b>	Identificato sempre con: "IT"
<b>Soggetto che ha rilasciato la certificazione verde COVID-19</b>	Identificato sempre con: "Ministero della salute"
<b>Identificativo univoco della certificazione verde COVID-19</b>	Identificativo univoco della certificazione, definito come specificato in allegato D

<b>Campi associati alla certificazione ma non mostrati sulla certificazione stessa</b>	
<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Data/ora emissione della certificazione verde COVID-19</b>	Data e ora di inizio validità della certificazione verde COVID-19 per test negativo
<b>Data/ora scadenza della certificazione verde COVID-19</b>	Data e ora di fine validità della certificazione verde COVID-19 per test negativo
<b>Identificativo chiave del sigillo elettronico qualificato della certificazione verde</b>	Identificativo univoco della chiave relativa al sigillo elettronico qualificato apposto al DGC utilizzato da App <i>VerificaC19</i> per consentire la verifica del sigillo e la lettura



<i>Campi associati alla certificazione ma non mostrati sulla certificazione stessa</i>	
<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>COVID-19</b>	dei dati della certificazione
<b>Sigillo elettronico qualificato della certificazione verde COVID-19</b>	Sigillo utilizzata per verificare l'integrità della certificazione
<b>Codice Identificativo assistito (es. CF)</b>	Identificativo del soggetto intestatario della certificazione verde COVID-19, può essere:  - Codice fiscale  - Numero e tipologia di documento identificativo  Tale campo viene trattato per consentirne la ricerca.

**ALLEGATO B**  
**Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC**  
**(PN-DGC)**

Sommario

<b>1. Modalità di generazione delle certificazioni verdi COVID-19</b>	1
a. Vaccinazione	2
b. Guarigione	3
c. Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo	3
<b>2. Modalità di revoca delle certificazioni verdi COVID-19</b>	
<b>3. Regole di validazione delle certificazioni verdi COVID-19</b>	4
<b>4. Processo di verifica tramite App</b>	5
<b>5. Interoperabilità Europea</b>	6

## **1. Modalità di generazione delle certificazioni verdi COVID-19**

Tre azioni avviano l'iter che porta alla generazione delle certificazioni verdi COVID-19.  
Nello specifico:

- Avvenuta vaccinazione;
- Avvenuta guarigione;
- Effettuazione test molecolare o test antigenico rapido.

### **a. Vaccinazione**

Con la somministrazione del vaccino, specifici dati pervengono alla piattaforma PN-DGC:

- Numero dose somministrata;
- Data somministrazione;
- Codice vaccino: consente di recuperare tutti i parametri di calcolo (vedi parametri in *Tabella 1*).

### **Generazione della Certificazione per vaccinazione**

I dati della vaccinazione, assieme ai parametri della *Tabella 1*, permettono la generazione della Certificazione e ne determinano la durata.

La generazione della Certificazione avviene dopo ogni somministrazione ma la data di emissione e la sua validità varia in relazione al fatto che il ciclo sia completato o meno.

In particolare:

- se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede una sola somministrazione la Certificazione viene rilasciata dopo 15 giorni dalla data di somministrazione e la sua validità è per 270 giorni dalla data di somministrazione;
- se il numero di dose indicato è pari a 2 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni la Certificazione viene rilasciata appena acquisiti i dati della somministrazione nella PN-DGC e la sua validità è per 270 giorni dalla data di ultima somministrazione;
- se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni la Certificazione viene rilasciata dopo 15 giorni dalla data di somministrazione e la sua validità è per il numero giorni, dalla data di somministrazione, previsti per l'intervallo tra prima e seconda dose come indicato in *tabella 1* in relazione al tipo di vaccino somministrato;
- se il numero di dose indicato è pari a 1 e si tratta di un vaccino che prevede due somministrazioni, ma la persona ha avuto una pregressa infezione Covid-19 tra 90 e 180 giorni prima della data di somministrazione, la Certificazione viene rilasciata appena acquisiti i dati della somministrazione nella PN-DGC e la sua validità è per 270 giorni dalla data di somministrazione.

La tabella di seguito (*Tabella 1*) illustra i parametri alla base della generazione della Certificazione per avvenuta vaccinazione. Tali parametri sono indicati solo a titolo

esemplificativo (per i dettagli si vedano le note informative e le schede tecniche relative ai singoli vaccini pubblicate sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco [www.aifa.gov.it](http://www.aifa.gov.it) ).

*Tabella 1. Regole per emissione certificazione per avvenuta vaccinazione*

<b>Vaccino</b>	<b>Intervallo tra dose 1 e dose 2 (giorni)</b>	<b>Indicazioni (come da note informative e schede tecniche AIFA)</b>
EU/1/20/1528 Comirnaty	42	Possibile posticipare la seconda dose, comunque non oltre 42 giorni dalla prima (Circolari 9 aprile e 5 maggio 2021)
EU/1/20/1507 COVID-19 Vaccine Moderna;	42	Possibile posticipare la seconda dose, comunque non oltre 42 giorni dalla prima (Circolari 9 aprile e 5 maggio 2021)
EU/1/21/1529 Vaxzevria	84	La nota informativa v02 del 12/4/2021 riporta "è raccomandabile che la seconda dose dello stesso vaccino sia somministrata circa 12 settimane dopo la prima dose per completare il ciclo di vaccinazione" La scheda AIFA (16/4/2021) al paragrafo 4.2 riporta "La seconda dose deve essere somministrata da 4 a 12 settimane (da 28 a 84 giorni) dopo la prima dose"

\*In caso di evento di **cancellazione** del record di somministrazione vaccino, la piattaforma provvede a revocare il certificato eventualmente emesso a fronte dell'evento di vaccinazione.

### **b. Guarigione**

Con l'avvenuta guarigione pervengono specifici dati alla piattaforma PN-DGC:

- Data inizio validità certificato;
- Data fine validità certificato;
- Data primo test positivo;
- Comunicazione di positività al SARS-Cov-2 di soggetti vaccinati o guariti da COVID-19.

### **Generazione della Certificazione per guarigione**

Per la generazione della certificazione per avvenuta guarigione sono necessarie le seguenti verifiche:

- la presenza di un referto di guarigione da parte di un soggetto abilitato.

### **c. Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**

Con l'effettuazione del test antigenico rapido o molecolare pervengono specifici dati alla piattaforma PN-DGC:

- Esito test: positivo/negativo;

- Tipologia test: antigenico o molecolare;
- Codice test: codice identificativo della marca e del produttore del test;
- Data e ora prelievo test;
- Data e ora del risultato del test.

### **Generazione della Certificazione:**

Per la generazione della certificazione in seguito all'effettuazione di un tampone, sono necessarie una serie di verifiche.

In caso di test (antigenico o molecolare):

- Se l'esito del test è negativo, allora viene emesso un certificato con validità di quarantotto ore.

In caso di evento di **cancellazione** del test:

- Se il record cancellato è relativo a un test con esito negativo, la piattaforma provvede a revocare il certificato emesso a fronte dell'evento di test negativo.

## **2. Modalità di revoca delle certificazioni verdi COVID-19**

Le certificazioni verdi covid-19 possono essere revocate mediante l'inserimento del codice univoco della certificazione verde all'interno della "lista di revoca". Tale lista di revoca contiene esclusivamente il codice univoco associato a ciascun certificato revocato e nessun'altra informazione e/o dato personale. La lista di revoca è oggetto di scambio con gli altri Stati Membri, tramite le modalità sotto descritte (v. infra "5. Interoperabilità Europea").

La revoca delle certificazioni verdi COVID-19 può avvenire in caso di nuova positività accertata al SARS-Cov-2 dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (casi di reinfezione).

In detti casi, a seguito della comunicazione alla PN-DGC da parte delle aziende sanitarie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici USMAF/SASN, di una nuova positività al SARS-Cov-2, effettuata tramite una specifica funzionalità del Sistema TS, il codice univoco identificativo della o delle certificazioni verdi COVID-19, rilasciata/e all'interessato precedentemente alla nuova positività accertata, viene inserita all'interno della "lista di revoca".

## **3. Regole di validazione delle certificazioni verdi COVID-19**

Vengono ora descritte le regole per determinare l'intervallo temporale di validità del certificato stesso (*business rules*), per ciascuna modalità di generazione.

La tabella di seguito (Tabella 2) riepiloga i parametri utilizzati per la verifica del certificato.

*Tabella 2. Parametri utilizzati per la verifica del certificato in relazione al tipo di evento*

<b>Evento</b>	<b>Variabile</b>	<b>Parametro</b>
Vaccino	Data prima somministrazione	Numero giorni inizio validità: 15 Numero giorni fine validità: fino alla data massima prevista per il completamento del ciclo vaccinale
Vaccino	Data somministrazione che completa il ciclo vaccinale (si considera completato il ciclo vaccinale anche con una sola dose di un vaccino a più dosi in soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2 tra 90 e 180 giorni prima della somministrazione)	Numero giorni inizio validità: 0 Numero giorni fine validità: 270
Certificato di guarigione	Data di inizio validità	Numero giorni inizio validità: 0 Numero giorni fine validità: 180
Test antigenico rapido o molecolare con esito negativo	Ora prelievo campione che ha determinato poi esito test negativo	Numero ore inizio validità: 0 Numero ore fine validità: 48

#### **Caso Vaccinazione - Esempio 1**

Se la data di somministrazione dell'ultima dose del ciclo di vaccinazione completo è il 15/05/2021, allora il certificato sarà valido dal 15/05/2021 fino al 15/02/2022

#### **Caso Vaccinazione - Esempio 2**

Se la data di somministrazione della prima dose di vaccino è il 15/05/2021, allora il certificato sarà valido dal 30/05/2021 e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale calcolata come data prima somministrazione + massimo intervallo previsto tra le due dosi per quel vaccino (vedi *Tabella 1*).

## **4. Processo di verifica tramite App**

Il processo di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo di un'App di verifica installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare la validità

delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (*offline*), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

L'applicazione italiana, denominata *VerificaC19*, è conforme alla versione europea ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore in ottica di minimizzazione delle informazioni trattate.

La procedura di verifica offline presuppone l'esistenza di una base dati locale che viene aggiornata tramite interrogazione alla propria piattaforma nazionale almeno una volta al giorno. Durante questa fase di aggiornamento verranno reperite tutte le informazioni sul materiale crittografico utilizzato dai vari Stati Membri per garantire l'autenticità, la validità e l'integrità delle Certificazioni mediante sigilli elettronici o mezzi analoghi.

Il flusso di utilizzo dell'app di verifica si articola nelle seguenti fasi:

1. la Certificazione è richiesta dal verificatore all'Interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App *VerificaC19* legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App *VerificaC19* applica le regole (vedi Sezione 0) per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App *VerificaC19* mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

L'interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

## **5. Interoperabilità Europea**

Con interoperabilità Europea si intende una modalità di interazione tra sistemi informativi appartenenti agli Stati Membri dell'Unione Europea ai fini della verifica del "EU digital COVID certificate" emesso. In tal senso, il modello prevede che una Certificazione verde COVID-19 generata dalla piattaforma nazionale italiana possa essere validata all'interno di tutto lo Spazio Economico Europeo e verificata secondo le regole del paese dove viene effettuato il controllo e, in una seconda fase, secondo le regole del Paese di destinazione (ad esempio nel caso di controllo alla partenza per spostamenti transfrontalieri).

Il sistema di interoperabilità europeo verte su una componente centrale (DGCG *Digital Green Certificate Gateway*, anche detta *gateway*) che raccoglie e mette a disposizione di tutti i sistemi nazionali le informazioni utili nella fase di verifica della validità delle singole Certificazioni.

### **Funzionalità del *gateway* europeo**


Il *gateway* europeo è una componente server che permette lo scambio di informazioni tra le diverse piattaforme nazionali in capo a ciascun Stato Membro. Nello specifico, dopo aver

effettuato un'operazione di *onboarding*, viene stabilito un canale sicuro di comunicazione tra la singola piattaforma nazionale e il *gateway*, permettendo di scambiare numerose informazioni riguardanti il materiale crittografico e abilitando in questo modo il meccanismo di interoperabilità europeo.

In dettaglio, tramite questo canale di comunicazione, la PN-DGC effettuerà le seguenti operazioni:

- **push**, ovvero pubblicazione dei certificati italiani utilizzati per i sigilli elettronici qualificati apposti ai certificati emessi e la lista di revoca dei certificati (*revocation list*);
- **pull**, ovvero acquisizione dal gateway europeo dei certificati utilizzati per i sigilli elettronici o mezzi analoghi dagli altri Stati membri aderenti e le rispettive liste di revoca dei certificati (*revocation list*).

In una seconda fase è previsto che il gateway europeo metta a disposizione di ciascun Stato membro le regole che tutti gli Stati membri hanno definito per la verifica del “EU digital COVID certificate”.



*L'immagine rappresenta uno scenario tipico di interazione con il Gateway europeo (DGCG)*

### **Interazione tra sistemi informativi nazionali e gateway**

Le informazioni scambiate tra il *gateway* e la PN-DGC saranno acquisite periodicamente e utilizzate dall'app di verifica in fase di validazione di un certificato. Come si evince dall'immagine tale applicazione dialoga esclusivamente con la propria piattaforma nazionale, senza dover avviare una comunicazione direttamente con il *gateway* e questo garantisce una maggiore scalabilità all'intera architettura.



## ALLEGATO C

### Documento tecnico Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per le Certificazioni verdi COVID-19. Dati e relativo trattamento

#### Sommario

1.	INTRODUZIONE	2
2.	ACRONIMI E GLOSSARIO	2
3.	DOCUMENTAZIONE CORRELATA	3
3.1	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3.2	DOCUMENTAZIONE TECNICA	3
4.	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI TAMPONI ESEGUITI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE	3
4.1	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	3
4.2	MODALITÀ DI FRUIZIONE	3
4.3	ACCESSO AI SERVIZI	3
4.4	TRACCIATI DEI SERVIZI	4
4.4.1	SERVIZIO DI INVIO ESECUZIONE TEST	4
4.4.2	SERVIZIO DI ANNULLAMENTO ESECUZIONE TEST	6
4.4.3	SERVIZIO DI ELENCO TEST EFFETTUATI	8
4.5	REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE	10
5.	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI TAMPONI E DEI CERTIFICATI DI GUARIGIONE DA PARTE DEI MEDICI	12
5.1	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	12
5.2	MODALITÀ DI FRUIZIONE	12
5.3	ACCESSO AI SERVIZI	12
5.4	TRACCIATI DEI SERVIZI	12
5.4.1	SERVIZIO DI INVIO ESECUZIONE TEST	13
5.4.2	SERVIZIO DI ANNULLAMENTO ESECUZIONE TEST	15
5.4.3	SERVIZIO DI ELENCO TEST EFFETTUATI	15
5.4.4	SERVIZIO DI INVIO CERTIFICATO DI GUARIGIONE	17
5.4.5	SERVIZIO DI ANNULLAMENTO CERTIFICATO DI GUARIGIONE	19
5.4.6	SERVIZIO DI ELENCO CERTIFICATI DI GUARIGIONE INSERITI	19
5.5	REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE	21
6.	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI TAMPONI DA PARTE DELLE FARMACIE E DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE	21
6.1	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	21
6.2	MODALITÀ DI FRUIZIONE	21
6.3	ACCESSO AI SERVIZI	22
6.4	TRACCIATI DEI SERVIZI	22
6.4.1	SERVIZIO DI INVIO ESECUZIONE TEST	22
6.4.2	SERVIZIO DI ANNULLAMENTO ESECUZIONE TEST	24
6.4.3	SERVIZIO DI ELENCO TEST EFFETTUATI	25
6.5	REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE	27
7.	SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEI CERTIFICATI DI GUARIGIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI DELLE ASL / AZIENDE OSPEDALIERE	29
7.1	DESCRIZIONE DEI SERVIZI	29
7.2	MODALITÀ DI FRUIZIONE	29
7.3	ACCESSO AI SERVIZI	29

7.4	TRACCIATI DEI SERVIZI	
7.4.1	SERVIZIO DI INVIO CERTIFICATO DI GUARIGIONE	29
7.4.2	SERVIZIO DI ANNULLAMENTO CERTIFICATO DI GUARIGIONE	29
7.4.3	SERVIZIO DI ELENCO CERTIFICATI DI GUARIGIONE INSERITI	31
7.5	REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE	31
8.	<b>RECUPERO DATI DI CONTATTO PER LE SOMMINISTRAZIONI</b>	<b>34</b>
8.1	MODALITÀ DI FRUIZIONE	34
8.2	ACCESSO AL SERVIZIO	34
8.3	TRACCIATO	34
8.4	REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE	35

## 1 INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le modalità tecniche per:

- ✓ La trasmissione al Sistema TS, da parte delle strutture sanitarie pubbliche, dei dati relativi all'esecuzione dei tamponi per i cittadini.
- ✓ La trasmissione al Sistema TS, da parte dei medici, dei dati relativi all'esecuzione dei tamponi o all'emissione di certificati di guarigione da patologia Covid-19
- ✓ La trasmissione al Sistema TS, da parte delle farmacie o delle strutture private accreditate, dei dati relativi all'esecuzione dei tamponi.
- ✓ La trasmissione al Sistema TS, da parte degli operatori sanitari delle Asl/Aziende Ospedaliere, dei certificati di guarigione da patologia Covid-19

Tali servizi sono resi disponibile per gestire i processi legati alla generazione delle Certificazioni verdi COVID-19 dalla Piattaforma nazionale PN-DGC.

Nel seguente elenco viene offerta una sintesi dei principali servizi offerti dal Sistema TS, dettagliati poi nei capitoli successivi del documento:

- Strutture sanitarie pubbliche attraverso sistemi di accoglienza regionale (SAR):
  - Inserimento, cancellazione, elenco dei test Covid-19 (tamponi molecolari e tamponi antigenici)
- Medico
  - Inserimento, cancellazione, elenco dei test Covid-19 (tamponi molecolari e tamponi antigenici)
  - Inserimento, cancellazione e elenco dei certificati di guarigione
- Farmacie e strutture sanitarie private accreditate
  - Inserimento, cancellazione, elenco dei test Covid-19 (tamponi molecolari e tamponi antigenici)

## 2 ACRONIMI E GLOSSARIO

CUN	Il Codice Univoco Nazionale è un codice associato univocamente al referto di un tampone molecolare. È dimensionato su 10 caratteri come il codice OTP
NRFE	Il codice univoco del Tamponi Antigenici Rapidi

NUCG	Il codice univoco del Certificato di guarigione
PN-DGC	Piattaforma nazionale per l'emissione delle Certificazioni verdi COVID-19 valide come Certificati europei digitali COVID (già Digital Green Certificates)

### **3 DOCUMENTAZIONE CORRELATA**

#### **3.1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

[1]	DL Riaperture
[2]	DL Ristori

#### **3.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA**

[3]	Documentazione tecnica servizi del Sistema TS per dati vaccinazione
-----	---

### **4 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI TAMPONI ESEGUITI PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE**

#### **4.1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

Si descrivono di seguito le funzionalità necessarie alla trasmissione al Sistema TS dei dati relativi agli esiti dei tamponi somministrati da parte delle strutture sanitarie pubbliche che eseguono l'invio dei dati attraverso la piattaforma regionale. E' prevista l'autenticazione in modalità SAR (vedi paragrafo 4.3)

#### **4.2. MODALITÀ DI FRUIZIONE**

I servizi descritti di seguito sono resi disponibili in modalità cooperativa tramite web service.

#### **4.3. ACCESSO AI SERVIZI**

Le possibilità di accesso ai servizi da parte delle regioni o delle strutture sanitarie sono riassunte nella seguente tabella:

Tabella 1 Modalità di accesso ai servizi di comunicazione test per la struttura

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Regione	Web service	Mutua autenticazione con certificato client	L'operatore si connette al sistema regionale che a sua volta invoca il servizio tramite client applicativo. In alternativa la piattaforma regionale fa da raccogliitore dei dati per conto delle strutture e invia i dati al Sistema TS. Certificato di autenticazione rilasciato dal Sistema TS.  Il sistema regionale deve garantire i requisiti minimi di sicurezza adottati dal Sistema TS in termini di autenticazione forte, nel tracciato viene dichiarata la tipologia di autenticazione: 2 fattori, CNS, CIE, SPID.

La modalità 1 si rivolge alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che sono gli intermediari che colloquiano con il Sistema TS e che permettono la comunicazione dei dati da parte delle strutture sanitarie. L'operatore sanitario della struttura (utente finale) si autentica con il sistema regionale con credenziali e modalità stabilite dalla regione; a sua volta la regione si autentica e coopera con il Sistema TS attraverso il servizio descritto nel presente documento. Il sistema regionale deve garantire i requisiti minimi di sicurezza adottati dal Sistema TS in termini di autenticazione forte.

#### 4.4. TRACCIATI DEI SERVIZI

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta dei servizi, validi per la modalità web service.

##### 4.4.1. SERVIZIO DI INVIO ESECUZIONE TEST

Con questo servizio la piattaforma regionale, ovvero la struttura sanitaria pubblica, comunica al Sistema TS l'esito relativo alla somministrazione del tampone. Il Sistema TS restituisce in risposta il codice univoco nazionale (CUN) associato all'esito per i tamponi molecolari, l'NRFE per i tamponi antigenici rapidi.

Tabella 2 Servizio di invio esecuzione test - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
<b>Identificativo struttura Sistema TS</b>	Identificativo della struttura che ha eseguito il tampone secondo la codifica utilizzata dal Sistema TS ovvero codice regione-codice asl-codice struttura.	NO - Nel caso di invio diretto dalla struttura, il campo è obbligatorio - Nel caso di invio da una piattaforma regionale, il campo è in alternativa con il campo "Descrizione struttura"
<b>Descrizione struttura</b>	Nel caso di invio dei dati dalle piattaforme regionali che non hanno un sistema di codifica delle strutture integrato con Sistema TS oppure nel caso di strutture non censite nel Sistema TS, in questo campo si può specificare una descrizione testuale della struttura (massima lunghezza 256 caratteri)	NO - Nel caso di invio diretto dalla struttura, il campo non va valorizzato - Nel caso di invio da una piattaforma regionale, il campo è in alternativa con il campo "Identificativo struttura Sistema TS"
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto sprovvisto di codice fiscale
<b>Nome *</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Cognome *</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data di nascita *</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Identificativo documento *</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Tipo documento *</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità - ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data e ora prelievo</b>	Data e orario in cui è stato eseguito il prelievo	SI
<b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito: - 'M' per tampone molecolare - 'T' per tampone antigenico rapido	SI

<b>Categoria test *</b>	Categoria specifica del test effettuato. (anagrafica di riferimento definita a livello UE)	SI, indicare solo il codice evidenziato in grassetto. La categoria deve essere coerente con la "Tipologia test"
<b>Codice del test rapido antigenico *</b>	Codice del test rapido antigenico eseguito, sarà fornita un'anagrafica di riferimento	NO, obbligatorio solo per test rapido antigenico
<b>Data e ora del risultato *</b>	Data e orario in cui è stato ottenuto il risultato del test	SI
<b>Esito test</b>	Esito del test positivo/negativo	SI
<b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico (in alternativa a "contatto email")
<b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico (in alternativa a "numero di cellulare")

\*=nuovi campi rispetto al tracciato condiviso in fase di avviamento progetto "call center Immuni"

Tabella 3 Servizio di invio esecuzione test - messaggio di risposta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema. Tale numero rappresenta: - Per i tamponi di tipo molecolare il <b>CUN</b> (codice univoco nazionale) che identifica il test a livello nazionale e può essere utilizzato per lo sblocco della app Immuni - Per i tamponi di tipo antigenico rapido un identificativo del test a livello nazionale	Sistema TS
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
<b>Pdf referto</b>	Pdf relativo al referto (per gli antigenici)	Sistema TS

#### 4.4.2. SERVIZIO DI ANNULLAMENTO ESECUZIONE TEST

Con questo servizio la piattaforma regionale, ovvero la struttura sanitaria pubblica, può annullare la comunicazione dell'esito relativo alla somministrazione di un tampone inviato precedentemente tramite il servizio di cui al paragrafo 4.4.1.

Tabella 4 Servizio di annullamento esecuzione test - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
<b>Identificativo struttura Sistema TS</b>	Identificativo della struttura che ha eseguito il tampone secondo la codifica di Sistema TS ovvero codice regione-codice asl-codice struttura.	NO - Nel caso di invio diretto dalla struttura, il campo è obbligatorio - Nel caso di invio da una piattaforma regionale, il campo è in alternativa con il campo "Descrizione struttura"
<b>Descrizione struttura</b>	Nel caso di invio dei dati dalla piattaforme regionali che non hanno un sistema di codifica delle strutture integrato con Sistema TS oppure nel caso di strutture non censite nel Sistema TS, in questo campo si può specificare una descrizione testuale della struttura (massima lunghezza 256 caratteri)	NO - Nel caso di invio diretto dalla struttura, il campo non va valorizzato - Nel caso di invio da una piattaforma regionale, il campo è in alternativa con il campo "Identificativo struttura Sistema TS"
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema. Per i tamponi di tipo molecolare tale numero rappresenta il <b>CUN</b> (codice univoco nazionale) che identifica il test a livello nazionale. Per i tamponi di tipo antigenico tale numero rappresenta l' <b>NRFE</b> che identifica il test a livello nazionale	SI
<b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito:  - valore 'M' in caso di tampone molecolare - valore 'T' in caso di tampone antigenico rapido	SI

Tabella 5 Servizio di annullamento esecuzione test - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione associato all'operazione di annullamento, generato dal sistema	Sistema TS
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS

#### 4.4.3. SERVIZIO DI ELENCO TEST EFFETTUATI

Con questo servizio la piattaforma regionale ovvero la struttura sanitaria pubblica può accedere all'elenco degli esiti comunicati correttamente al Sistema TS. Per questo servizio si rende necessario indicare il codice fiscale dell'operatore che sta inviando la richiesta. Tale operatore deve essere censito nella banca dati degli utenti Sistema TS attraverso le procedure di censimento previste per gli operatori regionali/ASL e deve essere abilitato al profilo di sicurezza "Elenco Tamponi Molecolari" dall'amministratore di sicurezza Sistema TS. Il numero di operatori che possono essere abilitati a questa operazione è al massimo 3 per regione.

Tabella 6 Servizio di elenco test effettuati - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
<b>Identificativo struttura Sistema TS</b>	Identificativo della struttura che ha eseguito il tampone secondo la codifica di Sistema TS ovvero codice regione-codice asl-codice struttura.	NO - Nel caso di invio diretto dalla struttura, il campo è obbligatorio - Nel caso di invio da una piattaforma regionale, il campo è in alternativa con il campo "Descrizione struttura"
<b>Descrizione struttura</b>	Nel caso di invio dei dati dalle piattaforme regionali che non hanno un sistema di codifica delle strutture integrato con Sistema TS oppure nel caso di strutture non censite nel Sistema TS, in questo campo si può specificare una descrizione testuale della struttura (massima lunghezza 256 caratteri)	NO - Nel caso di invio diretto dalla struttura, il campo non va valorizzato - Nel caso di invio da una piattaforma regionale, il campo è in alternativa con il campo "Identificativo struttura Sistema TS"
<b>Data inizio intervallo</b>	Data di inizio dell'intervallo temporale di ricerca	SI



<b>Data fine intervallo</b>	Data di fine dell'intervallo temporale di ricerca	SI
<b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito (valorizzare a 'M' per tampone molecolare)	SI
<b>Identificativo utente</b>	Il codice fiscale dell'operatore autorizzato all'utilizzo del servizio	SI

Tabella 7 Servizio di elenco test effettuati - messaggio di risposta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema	Sistema TS
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
<b>Lista test</b>	Lista di valori contenente i campi seguenti	Sistema TS
• <b>Identificativo struttura Sistema TS</b>	Identificativo della struttura che ha eseguito il tampone secondo la codifica di Sistema TS ovvero codice regione-codice asi-codice struttura.	Sistema TS
• <b>Descrizione struttura</b>	Nel caso di invio dei dati dalle piattaforme regionali che non hanno un sistema di codifica delle strutture integrato con Sistema TS oppure nel caso di strutture non censite nel Sistema TS, in questo campo si può specificare una descrizione testuale della struttura (massima lunghezza 256 caratteri)	Sistema TS
• <b>Data e ora prelievo</b>	Data in cui è stato eseguito il prelievo	Sistema TS
• <b>Identificativo test</b>	Identificativo del test (CUN per tampone molecolare o identificativo per tampone antigenico rapido)	Sistema TS
• <b>Data inserimento</b>	Data in cui è stato comunicato il dato al Sistema TS	Sistema TS
• <b>Esito test</b>	Esito del test eseguito	Sistema TS
• <b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito: - valore 'M' in caso di tampone molecolare - valore 'T' in caso di tampone antigenico rapido	Sistema TS
• <b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
• <b>Nome *</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del

		campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Cognome *</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Data di nascita *</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Identificativo documento *</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Tipo documento *</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità - ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Categoria test *</b>	Categoria specifica del test effettuato. (anagrafica di riferimento definita a livello EU):	SI
• <b>Codice del test rapido antigenico *</b>	Codice del test rapido antigenico eseguito (anagrafica di riferimento fornita a livello europeo)	NO
• <b>Data e ora del risultato *</b>	Data e orario in cui è stato ottenuto il risultato del test	SI

#### **4.5. REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE**

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Identificativo o descrizione della struttura che esegue l'inserimento;
- Codice fiscale dell'operatore regionale (per il servizio del paragrafo 4.4.3);
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso;
- operazione richiesta, esito della transazione;
- identificativo della transazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.

Il servizio alimenta una banca dati contenuta nel Sistema TS che include, in particolare:

- identificativo nazionale associato al test (CUN / NRFE);
- tutti i dati acquisiti in input.

I dati così descritti sono conservati fino alla scadenza della certificazione che hanno contribuito a generare, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

In un archivio separato saranno tracciati i seguenti dati al fine di consentire unicamente lo sblocco della App Immuni da parte degli operatori del call center:

- identificativo nazionale associato al test molecolare (CUN);
- codice fiscale dell'assistito a cui è stato somministrato il test.

I dati relativi ai test che hanno generato la certificazione verde COVID-19 vengono cancellati alla scadenza della stessa dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio (es. 14 giorni previsti per lo sblocco della app Immuni).

## **5 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI TAMPONI E DEI CERTIFICATI DI GUARIGIONE DA PARTE DEI MEDICI**

### **5.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

Si descrivono di seguito le funzionalità necessarie alla trasmissione al Sistema TS dei dati relativi ai tamponi e ai certificati di guarigione da patologie Covid-19 da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (MMG/PLS), medici dei Servizi Sanitari Regionali, medici USMAF e medici SASN.

### **5.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE**

I servizi descritti di seguito sono resi disponibili in modalità cooperativa tramite web service.

### **5.3 ACCESSO AI SERVIZI**

Le possibilità di accesso ai servizi da parte dei medici sono riassunte nella seguente tabella:

*Tabella 8 Modalità di accesso ai servizi di comunicazione test per il medico*

<b>ID</b>	<b>Utente</b>	<b>Modalità</b>	<b>Autenticazione</b>	<b>Note</b>
1	Medico	Web	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione	Il medico utilizza una applicazione web del Sistema TS. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.
2	Medico	Web service	TS-CNS oppure CNS oppure autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione	Il medico invoca il servizio tramite software gestionale. Credenziali di autenticazione rilasciate dal Sistema TS.

La modalità 1 si rivolge al medico che tramite un'applicazione web disponibile su Sistema TS accede utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS. La modalità 2 si rivolge al medico che tramite un software gestionale sviluppato ad hoc si connette al servizio utilizzando la propria TS-CNS oppure le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS.

### **5.4 TRACCIATI DEI SERVIZI**

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta dei servizi, validi per la modalità web.

**5.4.1 Servizio di invio esecuzione test**

Con questo servizio il medico comunica al Sistema TS l'esito relativo alla somministrazione del tampone. Il Sistema TS restituisce in risposta il codice univoco nazionale (CUN / NRFE) o un protocollo identificativo associato all'esito.

*Tabella 9 Servizio di invio esecuzione test - messaggio di richiesta*

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Codice fiscale medico</b>	Codice fiscale del medico	NO Obbligatorio nel caso in cui il Tampone è stato effettuato da un medico MMG o PLS (sia nel caso di accesso diretto, sia nel caso di accesso con sistema regionale)
<b>Codice fiscale medico sostituto</b>	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui il Tampone è stato effettuato da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG o PLS (sia nel caso di accesso diretto sia nel caso con sistema regionale)
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Nome *</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Cognome *</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data di nascita *</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Identificativo documento *</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Tipo documento *</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del

	- ....	campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data e ora prelievo</b>	Data e orario in cui è stato eseguito il prelievo	SI
<b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito:  - valore 'M' in caso di tampone molecolare - valore 'T' in caso di tampone antigenico rapido	SI
<b>Categoria test *</b>	Categoria specifica del test effettuato (anagrafica di riferimento definita a livello EU)	SI, indicare solo il codice evidenziato in grassetto. La categoria deve essere coerente con la "Tipologia test"
<b>Codice del test rapido antigenico *</b>	Codice del test rapido antigenico eseguito, sarà fornita un'anagrafica di riferimento	NO, obbligatorio solo per test rapido antigenico
<b>Data e ora del risultato *</b>	Data e orario in cui è stato ottenuto il risultato del test	SI
<b>Esito test</b>	Esito del test positivo/negativo	SI
<b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico (in alternativa a "contatto email")
<b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico (in alternativa a "numero di cellulare")

\*=nuovi campi rispetto al tracciato condiviso in fase di avviamento progetto call center Immuni

Tabella 10 Servizio di invio esecuzione test - messaggio di risposta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema. Tale numero rappresenta: - Per i tamponi di tipo molecolare il <b>CUN</b> (codice univoco nazionale) che identifica il test a livello nazionale e può essere utilizzato per lo sblocco della app Immuni	Sistema TS

	- Per i tamponi di tipo antigenico rapido un identificativo del test a livello nazionale	
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
<b>Pdf referto</b>	Pdf relativo al referto	Sistema TS

#### 5.4.2 Servizio di annullamento esecuzione test

Con questo servizio il medico può annullare la comunicazione dell'esito relativo alla somministrazione di un tampone inviato precedentemente tramite il servizio di cui al paragrafo precedente.

Tabella 11 Servizio di annullamento esecuzione test - messaggio di richiesta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Codice fiscale medico</b>	Codice fiscale del medico	NO Obbligatorio nel caso in cui il Tampone è stato effettuato da un medico MMG o PLS (sia nel caso di accesso diretto, sia nel caso di accesso con sistema regionale)
<b>Codice fiscale medico sostituto</b>	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui il Tampone è stato effettuato da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG o PLS (sia nel caso di accesso diretto sia nel caso con sistema regionale)
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema. Per i tamponi di tipo molecolare tale numero rappresenta il <b>CUN</b> (codice univoco nazionale) che identifica il test a livello nazionale.	SI
<b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito:	SI

	- valore 'M' in caso di tampone molecolare - valore 'T' in caso di tampone antigenico rapido	
--	---	--

Tabella 12 Servizio di annullamento esecuzione test - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo della transazione associato all'operazione di annullamento, generato dal sistema	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS

### 5.4.3 Servizio di elenco test effettuati

Con questo servizio il medico può accedere all'elenco degli esiti comunicati correttamente al Sistema TS.

Tabella 13 Servizio di elenco test effettuati - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale medico	Codice fiscale del medico	NO Obbligatorio nel caso in cui il Tampone è stato effettuato da un medico MMG o PLS (sia nel caso di accesso diretto, sia nel caso di accesso con sistema regionale)
Codice fiscale medico sostituto	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui il Tampone è stato effettuato da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG o PLS (sia nel caso di accesso diretto sia nel caso con sistema regionale)
Data inizio intervallo	Data di inizio dell'intervallo temporale di ricerca	SI
Data fine intervallo	Data di fine dell'intervallo temporale di ricerca	SI
Tipologia test	Tipologia del test eseguito (valorizzare a 'M' per tampone molecolare)	SI

Tabella 14 Servizio di elenco test effettuati - messaggio di risposta



<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema	Sistema TS
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
<b>Lista test</b>	Lista di valori contenente i campi seguenti	Sistema TS
• <b>Data e ora prelievo</b>	Data in cui è stato eseguito il prelievo	Sistema TS
• <b>Identificativo test</b>	Identificativo del test (CUN per tampone molecolare o identificativo per tampone antigenico rapido)	Sistema TS
• <b>Data inserimento</b>	Data in cui è stato comunicato il dato al Sistema TS	Sistema TS
• <b>Esito test</b>	Esito del test eseguito	Sistema TS
• <b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito: - 'M' in caso di tampone molecolare - valore 'T' in caso di tampone antigenico rapido	Sistema TS
• <b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
• <b>Nome *</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Cognome *</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Data di nascita *</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Identificativo documento *</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Tipo documento *</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità - ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"

• <b>Categoria test *</b>	Categoria specifica del test effettuato. (anagrafica di riferimento definita a livello EU):	SI
• <b>Codice del test rapido antigenico *</b>	Codice del test rapido antigenico eseguito, sarà fornita un'anagrafica di riferimento	NO
• <b>Data e ora del risultato *</b>	Data e orario in cui è stato ottenuto il risultato del test	SI

#### 5.4.4 Servizio di invio certificato di guarigione

Con questo servizio il medico comunica al Sistema TS un certificato di guarigione da patologia Covid-19 relativo a un assistito. Il Sistema TS restituisce in risposta un codice univoco associato al certificato (NUCG).

Tabella 15 Servizio di invio certificato di guarigione - messaggio di richiesta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Codice fiscale medico</b>	Codice fiscale del medico	NO Obbligatorio nel caso in cui è il MMG/PLS o il medico della struttura pubblica dei Servizi Sanitari Regionali, che emette il certificato
<b>Codice fiscale medico sostituto</b>	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui il certificato è stato emesso da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG/PLS
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Nome</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Cognome</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data di nascita</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del

		campo "Codice fiscale assistito"
<b>Identificativo documento</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Tipo documento</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità - ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data del primo test positivo</b>	Data e orario in cui è refertato il primo test positivo alla patologia	SI
<b>Data di inizio validità</b>	Data di inizio della validità del certificato di guarigione	SI
<b>Data di fine validità</b>	Data di fine della validità del certificato di guarigione	SI
<b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e del NUCG (in alternativa a "contatto email")
<b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e del NUCG (in alternativa a "numero di cellulare")

Tabella 16 Servizio di invio certificato di guarigione - messaggio di risposta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema.	Sistema TS
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
<b>Pdf certificato di guarigione</b>	Pdf relativo al certificato di guarigione	Sistema TS

#### 5.4.5 Servizio di annullamento certificato di guarigione

Con questo servizio il medico può annullare la comunicazione del certificato di guarigione inviato al Sistema TS tramite il servizio di cui al paragrafo precedente, al fine di inserire nuovamente il dato in caso di inserimento errato.

Tabella 17 Servizio di annullamento certificato di guarigione - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale medico	Codice fiscale del medico	NO Obbligatorio nel caso in cui è il MMG/PLS o il medico della struttura pubblica dei Servizi Sanitari Regionali che emette il certificato
Codice fiscale medico sostituto	Codice fiscale del medico sostituto	NO Obbligatorio nel caso in cui il certificato è stato effettuato da un medico che sta effettuando una sostituzione per conto di un medico MMG/PLS
Codice fiscale assistito	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
Identificativo transazione	Identificativo della transazione, generato dal sistema.	SI

Tabella 18 Servizio di annullamento esecuzione test - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo della transazione associato all'operazione di annullamento, generato dal sistema	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS

#### 5.4.6 Servizio di elenco certificati di guarigione inseriti

Con questo servizio il medico può accedere all'elenco dei certificati di guarigione comunicati correttamente al Sistema TS.

Tabella 19 Servizio di elenco certificati di guarigione - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Codice fiscale medico	Codice fiscale del medico	SI
Codice fiscale medico sostituto	Codice fiscale del medico sostituto	NO
Data inizio intervallo	Data di inizio dell'intervallo temporale di ricerca	SI
Data fine intervallo	Data di fine dell'intervallo temporale di ricerca	SI

Tabella 20 Servizio di elenco certificati di guarigione - messaggio di risposta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema	Sistema TS
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
<b>Lista certificati di guarigione</b>	Lista di valori contenente i campi seguenti	Sistema TS
• <b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
• <b>Nome</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Cognome</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Data di nascita</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Identificativo documento</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Tipo documento</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Data del primo test positivo</b>	Data e orario in cui è refertato il primo test positivo alla patologia	SI
• <b>Data di inizio validità</b>	Data di inizio della validità del certificato di guarigione	SI
• <b>Data di fine validità</b>	Data di fine della validità del certificato di guarigione	SI
• <b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e del NUCG (in alternativa a "contatto email")
• <b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO

		È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e del NUCG (in alternativa a "numero di cellulare")
--	--	---

### **5.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE**

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Identificativo o descrizione della struttura che esegue l'inserimento;
- Codice fiscale dell'operatore regionale (per il servizio del paragrafo 4.4.3);
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso;
- operazione richiesta, esito della transazione;
- identificativo della transazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.

Il servizio alimenta una banca dati contenuta nel Sistema TS che include, in particolare:

- identificativo nazionale associato al test / certificato di guarigione (CUN / NRFE / NUCG);
- tutti i dati acquisiti in input.

I dati così descritti sono conservati fino alla scadenza della certificazione che hanno contribuito a generare, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

In un archivio separato saranno tracciati i seguenti dati al fine di consentire unicamente lo sblocco della app Immuni da parte degli operatori del call center:

- identificativo nazionale associato al test molecolare (CUN);
- codice fiscale dell'assistito a cui è stato somministrato il test.

I dati relativi ai test che hanno generato la certificazione verde COVID-19 vengono cancellati alla scadenza della stessa dal Sistema TS, fatto salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio (es. 14 giorni previsti per lo sblocco della App Immuni).

## 6 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEI TAMPONI DA PARTE DELLE FARMACIE E DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

### 6.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Si descrivono di seguito le funzionalità necessarie alla trasmissione al Sistema TS dei dati relativi ai tamponi da parte delle farmacie e delle strutture sanitarie private accreditate.

### 6.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE

I servizi descritti di seguito sono resi disponibili in modalità cooperativa tramite web.

### 6.3 ACCESSO AI SERVIZI

Le possibilità di accesso ai servizi da parte delle farmacie o delle strutture sanitarie private accreditate sono riassunte nella seguente tabella:

Tabella 23 Modalità di accesso ai servizi di comunicazione test per la farmacia

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Farmacia o struttura sanitaria privata accreditata	Web	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione	L'operatore della farmacia o della struttura sanitaria privata accreditata utilizza una applicazione web del Sistema TS. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.
2	Farmacia o struttura sanitaria privata accreditata	Web service	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione	L'operatore della farmacia o struttura sanitaria privata accreditata invoca il servizio tramite software gestionale. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.

La modalità 1 si rivolge alla farmacia o alla struttura sanitaria privata accreditata che tramite un'applicazione web del Sistema si connette al servizio utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS.

La modalità 2 si rivolge alla farmacia o alla struttura sanitaria privata accreditata che tramite un software gestionale sviluppato ad hoc si connette al servizio utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS.

## 6.4 TRACCIATI DEI SERVIZI

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta dei servizi, validi per la modalità web.

### 6.4.1 Servizio di invio esecuzione test

Con questo servizio la piattaforma regionale ovvero la singola struttura sanitaria privata accreditata comunica al Sistema TS l'esito relativo alla somministrazione del tampone. Il Sistema TS restituisce in risposta il codice univoco nazionale (CUN) per i tamponi molecolari o l'NRFE per i tamponi antigenici rapidi.

Tabella 24 Servizio di invio esecuzione test - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
<b>Identificativo farmacia o struttura sanitaria accreditata di Sistema TS</b>	Identificativo della struttura sanitaria privata accreditata o della farmacia che ha eseguito il tampone secondo la codifica di Sistema TS ovvero codice regione-codice asl-codice struttura.	NO - Nel caso di invio diretto di una struttura o farmacia il campo è obbligatorio - Nel caso di invio da una piattaforma regionale per conto di una struttura, il campo è in alternativa con il campo "Descrizione struttura"
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Nome *</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Cognome *</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data di nascita *</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Identificativo documento *</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Tipo documento *</b>	Tipologia di documento: - Passaporto	NO



	- Carta d'identità - ....	Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data e ora prelievo</b>	Data e orario in cui è stato eseguito il prelievo	SI
<b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito:  - valore 'M' in caso di tampone molecolare - valore 'T' in caso di tampone antigenico rapido	SI
<b>Categoria test *</b>	Categoria specifica del test effettuato. (anagrafica di riferimento (definita a livello EU))	SI, indicare solo il codice evidenziato in grassetto. La categoria deve essere coerente con la "Tipologia test"
<b>Codice del test rapido antigenico *</b>	Codice del test rapido antigenico eseguito, sarà fornita un'anagrafica di riferimento	NO, obbligatorio solo per test rapido antigenico
<b>Data e ora del risultato *</b>	Data e orario in cui è stato ottenuto il risultato del test	SI
<b>Esito test</b>	Esito del test positivo/negativo	SI
<b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico (in alternativa a "contatto email")
<b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico (in alternativa a "numero di cellulare")

\*=nuovi campi rispetto al tracciato condiviso in fase di avviamento progetto call center Immuni

Tabella 25 Servizio di invio esecuzione test - messaggio di risposta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema. Tale numero rappresenta: - Per i tamponi di tipo molecolare il <b>CUN</b> (codice univoco nazionale) che identifica il test a livello nazionale e può	Sistema TS

	essere utilizzato per lo sblocco della app Immuni - Per i tamponi di tipo antigenico rapido l'NRFE	
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
<b>Pdf referto</b>	Pdf relativo al referto	Sistema TS

#### 6.4.2 Servizio di annullamento esecuzione test

Con questo servizio la farmacia o la singola struttura sanitaria privata accreditata può annullare la comunicazione dell'esito relativo alla somministrazione di un tampone inviato precedentemente tramite il servizio di cui al paragrafo precedente.

Tabella 26 Servizio di annullamento esecuzione test - messaggio di richiesta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Identificativo farmacia o struttura sanitaria privata accreditata di Sistema TS</b>	Identificativo della struttura sanitaria privata accreditata o della farmacia che ha eseguito il tampone secondo la codifica di Sistema TS ovvero codice regione-codice asl-codice struttura.	NO - Nel caso di invio diretto di una struttura o farmacia il campo è obbligatorio - Nel caso di invio da una piattaforma regionale per conto di una struttura, il campo è in alternativa con il campo "Descrizione struttura"
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema. Per i tamponi di tipo molecolare tale numero rappresenta il <b>CUN</b> (codice univoco nazionale) che identifica il test a livello nazionale.	SI
<b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito: - valore 'M' in caso di tampone molecolare - valore 'T' in caso di tampone antigenico rapido	SI

Tabella 27 Servizio di annullamento esecuzione test - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo della transazione associato all'operazione di annullamento, generato dal sistema	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS

#### 6.4.3 Servizio di elenco test effettuati

Con questo servizio la farmacia o la singola struttura sanitaria privata accreditata può accedere all'elenco degli esiti comunicati correttamente al Sistema TS. Per questo servizio si rende necessario indicare il codice fiscale dell'operatore che sta inviando la richiesta.

Tabella 28 Servizio di elenco test effettuati - messaggio di richiesta

Campo	Descrizione	Obbligatorio
Identificativo farmacia o struttura privata accreditata Sistema TS	Identificativo della struttura privata accreditata o della farmacia che ha eseguito il tampone secondo la codifica di Sistema TS ovvero codice regione-codice asl-codice struttura.	SI
Data inizio intervallo	Data di inizio dell'intervallo temporale di ricerca	SI
Data fine intervallo	Data di fine dell'intervallo temporale di ricerca	SI
Tipologia test	Tipologia del test eseguito (valorizzare a 'M' per tampone molecolare, 'T' per tampone antigenico rapido)	SI
Identificativo utente	Il codice fiscale dell'operatore	SI

Tabella 29 Servizio di elenco test effettuati - messaggio di risposta

Campo	Descrizione	Fonte
Identificativo transazione	Identificativo della transazione, generato dal sistema	Sistema TS
Data-ora	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
Esito	Esito della transazione	Sistema TS
Descrizione esito	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
Lista test	Lista di valori contenente i campi seguenti	Sistema TS
• Identificativo farmacia o struttura Sistema TS	Identificativo della struttura o della farmacia che ha eseguito il tampone	SI

	secondo la codifica di Sistema TS ovvero codice regione-codice asl-codice struttura.	
• <b>Data e ora prelievo</b>	Data in cui è stato eseguito il prelievo	Sistema TS
• <b>Identificativo test</b>	Identificativo del test (CUN per tampone molecolare o identificativo per tampone antigenico rapido)	Sistema TS
• <b>Data inserimento</b>	Data in cui è stato comunicato il dato al Sistema TS	Sistema TS
• <b>Esito test</b>	Esito del test eseguito	Sistema TS
• <b>Tipologia test</b>	Tipologia del test eseguito:  - valore 'M' in caso di tampone molecolare - valore 'T' in caso di tampone antigenico rapido	Sistema TS
• <b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
• <b>Nome *</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Cognome *</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Data di nascita *</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Identificativo documento *</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Tipo documento *</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità - ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Categoria test *</b>	Categoria specifica del test effettuato. (anagrafica di riferimento definita a livello EU)	SI indicare solo il codice evidenziato in grassetto. La categoria deve essere coerente con la "Tipologia test"

• <b>Codice del test rapido antigenico *</b>	Codice del test rapido antigenico eseguito, sarà fornita un'anagrafica di riferimento	NO obbligatorio solo per test rapido antigenico
• <b>Data e ora del risultato *</b>	Data e orario in cui è stato ottenuto il risultato del test	SI

### **6.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE**

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Identificativo o descrizione della struttura che esegue l'inserimento;
- Codice fiscale dell'operatore regionale (per il servizio del paragrafo 4.4.3);
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso;
- operazione richiesta, esito della transazione;
- identificativo della transazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.

Il servizio alimenta una banca dati contenuta nel Sistema TS che include, in particolare:

- identificativo nazionale associato al test (CUN / NRFE);
- tutti i dati acquisiti in input.

I dati così descritti sono conservati fino alla scadenza della certificazione che hanno contribuito a generare, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio..

In un archivio separato saranno tracciati i seguenti dati al fine di consentire unicamente lo sblocco della app Immuni da parte degli operatori del call center:

- identificativo nazionale associato al test molecolare (CUN);
- codice fiscale dell'assistito a cui è stato somministrato il test.

I dati relativi ai test che hanno generato la certificazione verde COVID-19 vengono cancellati alla scadenza della stessa dal Sistema TS, fatto salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio (es. 14 giorni previsti per lo sblocco della app Immuni).

## **7 SERVIZI IN MODALITA' WEB PER LA COMUNICAZIONE DEI CERTIFICATI DI GUARIGIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI SANITARI PREPOSTI AL LORO RILASCIO**

### **7.1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

Si descrivono di seguito le funzionalità necessarie alla trasmissione al Sistema TS dei dati relativi ai certificati di guarigione da patologia Covid-19 da parte degli operatori sanitari delle Asl / Aziende Ospedaliere, MMG, PLS, medici USMAF e SASN, medici dei Servizi Sanitari Regionali

### **7.2 MODALITÀ DI FRUIZIONE**

I servizi descritti di seguito sono resi disponibili in modalità web.

### **7.3 ACCESSO AI SERVIZI**

Le possibilità di accesso ai servizi da parte degli operatori sanitari delle Asl / Aziende Ospedaliere, MMG, PLS, medici USMAF e SASN, medici dei Servizi Sanitari Regionali, sono riassunte nella seguente tabella:

*Tabella 8 Modalità di accesso ai servizi di comunicazione test per il medico*

<b>ID</b>	<b>Utente</b>	<b>Modalità</b>	<b>Autenticazione</b>	<b>Note</b>
1	Operatore sanitario delle Asl /Aziende Ospedaliere, MMG, PLS e medici USMAF e SASN	Web	Autenticazione di base (ID utente e password) con codice PIN come fattore di autenticazione	L'operatore sanitario utilizza una applicazione web del Sistema TS. Le credenziali di autenticazione sono rilasciate dal Sistema TS.

### **7.4 TRACCIATI DEI SERVIZI**

Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta e di risposta dei servizi, validi per la modalità web.

**7.4.1 Servizio di invio certificato di guarigione**

Con questo servizio il medico comunica al Sistema TS un certificato di guarigione da patologia Covid-19 relativo a un assistito. Il Sistema TS restituisce in risposta un codice univoco associato al certificato (NUCG).

*Tabella 15 Servizio di invio certificato di guarigione - messaggio di richiesta*

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Codice fiscale operatore</b>	Codice fiscale dell'operatore	SI
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Nome</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Cognome</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data di nascita</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Identificativo documento</b>	Numero di documento	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Tipo documento</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità - ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
<b>Data del primo test positivo</b>	Data e orario in cui è refertato il primo test positivo alla patologia	SI
<b>Data di inizio validità</b>	Data di inizio della validità del certificato di guarigione	SI
<b>Data di fine validità</b>	Data di fine della validità del certificato di guarigione	SI
<b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico

		(in alternativa a "contatto email")
<b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico (in alternativa a "numero di cellulare")

Tabella 16 Servizio di invio certificato di guarigione - messaggio di risposta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema.	Sistema TS
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
<b>Pdf certificato</b>	Pdf del certificato di guarigione	Sistema TS

#### 7.4.2 Servizio di annullamento certificato di guarigione

Con questo servizio l'operatore sanitario può annullare la comunicazione del certificato di guarigione inviato al Sistema TS tramite il servizio di cui al paragrafo precedente, al fine di inserire nuovamente il dato in caso di inserimento errato.

Tabella 17 Servizio di annullamento certificato di guarigione - messaggio di richiesta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Codice fiscale operatore</b>	Codice fiscale dell'operatore	SI
<b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema.	SI

Tabella 18 Servizio di annullamento esecuzione test - messaggio di risposta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione associato all'operazione di annullamento, generato dal sistema	Sistema TS
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS



<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS

### 7.4.3 Servizio di elenco certificati di guarigione inseriti

Con questo servizio l'operatore sanitario può accedere all'elenco dei certificati di guarigione comunicati correttamente al Sistema TS.

Tabella 19 Servizio di elenco certificati di guarigione - messaggio di richiesta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Codice fiscale operatore</b>	Codice fiscale dell'operatore	SI
<b>Data inizio intervallo</b>	Data di inizio dell'intervallo temporale di ricerca	SI
<b>Data fine intervallo</b>	Data di fine dell'intervallo temporale di ricerca	SI

Tabella 20 Servizio di elenco certificati di guarigione - messaggio di risposta

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>
<b>Identificativo transazione</b>	Identificativo della transazione, generato dal sistema	Sistema TS
<b>Data-ora</b>	Data-ora-minuti-secondi-millisecondi in cui si è conclusa la transazione	Sistema TS
<b>Esito</b>	Esito della transazione	Sistema TS
<b>Descrizione esito</b>	Descrizione dell'esito della transazione	Sistema TS
<b>Lista certificati di guarigione</b>	Lista di valori contenente i campi seguenti	Sistema TS
• <b>Codice fiscale assistito</b>	Il codice fiscale dell'assistito	NO Il campo non è obbligatorio se si tratta di un soggetto non provvisto di codice fiscale
• <b>Nome</b>	Nome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Cognome</b>	Cognome della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Data di nascita</b>	Data di nascita della persona a cui viene somministrato il test	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Identificativo documento</b>	Numero di documento	NO

		Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Tipo documento</b>	Tipologia di documento: - Passaporto - Carta d'identità ....	NO Il campo è obbligatorio in caso di assenza del campo "Codice fiscale assistito"
• <b>Data del primo test positivo</b>	Data e orario in cui è refertato il primo test positivo alla patologia	SI
• <b>Data di inizio validità</b>	Data di inizio della validità del certificato di guarigione	SI
• <b>Data di fine validità</b>	Data di fine della validità del certificato di guarigione	SI
• <b>Numero di cellulare</b>	Numero di cellulare dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico (in alternativa a "contatto email")
• <b>Contatto email</b>	Email dell'assistito	NO È un dato volontariamente fornito dall'utente, per l'invio del AUTHCODE e CUN, nei casi di test molecolare, o del NRFE, nei casi di test antigenico (in alternativa a "numero di cellulare")

### **7.5 REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI APPLICATIVI E TEMPI DI CONSERVAZIONE**

Il sistema registra gli accessi all'applicazione e l'esito dell'operazione e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna transazione effettuata saranno registrati i seguenti dati relativi all'accesso e all'esito dell'operazione:

- Codice fiscale dell'operatore;
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso;
- operazione richiesta, esito della transazione;
- identificativo della transazione.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.

Il servizio alimenta una banca dati contenuta nel Sistema TS che include, in particolare:

- identificativo nazionale associato al certificato di guarigione (NUCG)

- tutti i dati acquisiti in input

I dati così descritti sono conservati fino alla scadenza della certificazione che hanno contribuito a generare, salvo che gli stessi siano utilizzati per altri trattamenti, disciplinati da apposite disposizioni normative, che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

## 8 RECUPERO DATI DI CONTATTO PER LE SOMMINISTRAZIONI

### 8.1 MODALITÀ DI FRUIZIONE

Si descrivono di seguito le funzionalità necessarie alla trasmissione al Sistema TS dei dati di contatto relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

La regione/provincia autonoma dovrà trasmettere i dati di contatto dei soggetti ai quali è stata somministrata ciascuna dose di vaccino nella stessa regione/provincia autonoma.

Il servizio è reso disponibile tramite “scambio file” verso le regioni e le province autonome.

### 8.2 ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio di ricezione dei dati è reso disponibile in modalità applicazione web per regioni/province autonome. La modalità web è erogata su canale sicuro TLSv1.2.

Tabella 21 Modalità di accesso

ID	Utente	Modalità	Autenticazione	Note
1	Operatore Regione/PA	Applicazione web	Basic authentication (ID utente e password)	L'operatore della Regione/PA incaricato accede all'applicazione web tramite le credenziali rilasciate dal Sistema TS.

Per le regioni/province autonome l'utente accede ad una applicazione web resa disponibile sul portale del Sistema TS utilizzando le proprie credenziali rilasciate dal Sistema TS. Nello specifico, le credenziali vengono rilasciate dall'amministratore di sicurezza incaricato da regioni/province autonome tramite il Sistema TS.

### 8.3 TRACCIATO

Di seguito si descrive il tracciato del file che l'operatore della regione/provincia autonoma dovrà trasmettere tramite l'applicazione "Scambio File" già in uso nel Sistema TS.

Tabella 22 Tracciato file

<b>Campo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Obbligatorio</b>
<b>Codice Fiscale</b>	Codice fiscale del cittadino	Obbligatorio
<b>Recapito Email</b>	Indirizzo email del cittadino	Facoltativo
<b>Recapito telefonico</b>	Numero telefonico del cittadino	Facoltativo

### 8.4 REGISTRAZIONE DELLE TRASMISSIONI E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il sistema registra l'esito, durata e data della trasmissione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato.

Per ciascuna trasmissione effettuata saranno registrati i seguenti dati:

- ente verso il quale è stata effettuata la trasmissione;
- operatore che effettuato l'upload della fornitura;
- data-ora-minuti-secondi-millisecondi della trasmissione;
- esito della trasmissione;
- durata della trasmissione.

I log degli accessi così descritti sono conservati per 12 mesi.

I dati di contatto trasmessi dalle regioni/province autonome sono quelli forniti dall'interessato all'atto della prenotazione o della somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 e che potranno essere utilizzati solo ai fini dell'invio dell'AUTHCODE relativo alla certificazione verde di avvenuta vaccinazione, necessario per l'acquisizione della certificazione verde COVID-19, nonché per la notifica all'interessato della revoca delle sue certificazioni verdi COVID-19, già rilasciate e in corso di validità.

## ALLEGATO D

### Struttura dell'identificativo univoco e caratteristiche e modalità di generazione del codice a barre interoperabile

#### Sommario

1. Struttura dell'identificativo univoco (art. 9) .....	1
2. Caratteristiche e modalità di generazione codice a barre interoperabile.....	2

#### 1. Struttura dell'identificativo univoco (art. 9)

Le certificazioni verdi COVID-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico che ha una struttura comune per tutti gli Stati Membri al fine di garantirne l'interoperabilità.

Le specifiche tecniche prese a riferimento e relative a tale struttura sono pubblicate nel documento di eHealth Network "Guidelines on verifiable vaccination certificates, Release 2, 2021-03-12", approvato dalla Commissione europea. In tale documento vengono proposte 3 diverse possibilità di realizzazione del codice univoco.

L'opzione scelta in Italia per il codice univoco delle certificazioni verdi COVID-19, generate dalla PN-DGC, è quella citata nel menzionato documento di eHealth Network come "Option 2 – opaque identifier – no structure".

Il codice univoco è composto:

- da soli caratteri maiuscoli alfanumerici dalla A alla Z e da 0 a 9 più i caratteri speciali {'/', '#', ':'}

Le componenti del codice univoco sono le seguenti:

- Versione: identifica la versione di codice univoco
- Codice del paese emittente
- Blocco di stringa casuale
- Checksum ovvero codice di controllo per garantire l'integrità del codice stesso

Nella tabella seguente si definiscono i valori da utilizzare per ciascuna delle componenti sopra descritte:


Campo	Lunghezza	Note
Versione	2	Al momento è prevista solo la versione 1 quindi il valore è fisso: 01
Codice paese	2	Valore fisso: IT
Blocco casuale	32	Elemento generato in modo casuale che rende univoco il codice
Checksum	1	Calcolato su tutti i campi precedenti dello standard ISO-7812-1 (LUHN-10)

Di seguito un esempio di codice identificativo secondo lo standard definito:

- 01ITEFCC44D2E72B4BFA9EF9B8A30289F04F#6

## 2. Caratteristiche e modalità di generazione codice a barre interoperabile

Nella figura di seguito vengono rappresentate le fasi che portano alla generazione del codice QR per l'interoperabilità:



L'algoritmo di generazione del QR si basa sulle seguenti tecnologie:

- **JSON:** (JavaScript Object Notation) è un formato adatto all'interscambio di dati fra applicazioni client/server facilmente leggibile sia da parte di una persona che da parte di un sistema informatico. È basato sul linguaggio JavaScript Standard ECMA-262 3ª edizione (dicembre 1999)
- **CBOR** (Concise Binary Object Representation): è un formato binario di serializzazione dei dati ispirato al formato JSON. Al pari del formato JSON consente la trasmissione di oggetti contenenti informazioni formate a coppie nome-valore, ma in modo più conciso. Questo incrementa la velocità di elaborazione e di trasferimento al costo di una minore leggibilità da parte di un operatore. È definito secondo lo standard IETF RFC 8949.
- **COSE** (CBOR Object Signing and Encryption): è un protocollo che descrive come creare e gestire i processi di apposizione del sigillo, autenticazione e crittografia basati sul formato CBOR per la serializzazione. È definito secondo lo standard IETF RFC 8152

Nel seguito vengono descritti i passi dell'algoritmo di generazione:

1. Serializzazione in formato JSON: i dati della certificazione (definiti nell'allegato A per le varie tipologie) vengono validati e serializzati in una struttura dati JSON;



2. Trasformazione dei dati in formato CBOR: i dati serializzati in JSON vengono convertiti utilizzando il formato CBOR;
3. Sigillo elettronico qualificato: al fine di garantire l'autenticità, la validità e l'integrità delle informazioni, ai dati è apposto un sigillo con algoritmo di chiave asimmetrica ellittica ECDSA;
4. Incapsulamento secondo il protocollo COSE: i dati serializzati unitamente al sigillo vengono incapsulati in un messaggio "sign1" e nuovamente serializzati in formato CBOR secondo quanto specificato dal protocollo COSE;
5. Compressione dati in formato zLib: il messaggio ottenuto viene compresso al fine di ridurre la dimensione;
6. Codifica dei dati in formato Base45: il messaggio viene serializzato in formato binario;
7. Generazione del QR in formato QRCode: il messaggio finale viene trascritto in formato QR.



## ALLEGATO E:

### Modalità di fruizione delle certificazioni verdi COVID-19

#### Sommario

Introduzione.....	1
1. Modalità di fruizione nel portale della piattaforma nazionale .....	3
2. Modalità di fruizione su FSE .....	3
3. Modalità di fruizione su App IMMUNI .....	3
4. Modalità di fruizione su App IO.....	5
5. Sistema TS per il tramite di intermediari .....	10

#### Introduzione

La certificazione verde COVID-19, una volta emessa, viene resa disponibile all'Interessato attraverso un insieme di canali sicuri, in grado di attestare che il richiedente sia autorizzato ad effettuare l'operazione. Una volta acquisita la propria certificazione verde COVID-19 l'Interessato deve poterla esibire in forma cartacea o digitale al verificatore in modo da consentirne la verifica.

L'Interessato può ricevere la certificazione verde COVID-19 anche attraverso un intermediario, come ad esempio il proprio medico di medicina generale, che dovrà quindi essere messo in condizione di acquisire la certificazione verde COVID-19 per conto del proprio assistito.

La Certificazione verde COVID-19 è rappresentata in forma di codice a barre bidimensionale (*QR-Code*) al fine di facilitare la lettura da parte dell'applicazione di verifica.

Per favorire la massima accessibilità alle certificazioni verdi COVID-19 da parte di tutti i cittadini, anche quelli con scarsa familiarità con gli strumenti digitali, è fondamentale garantire un'ampia multicanalità in fase di rilascio della certificazione.

Per consentire tale multicanalità è necessario che la Piattaforma Nazionale (PN-DGC) esponga delle interfacce (API), consentendo ai diversi client (app, portali web, sistema Tessera Sanitaria) di accedervi secondo le seguenti modalità

1. **push**, ovvero la certificazione viene inviato direttamente al canale di acquisizione contestualmente alla sua generazione;
2. **pull**, ovvero la certificazione viene richiesto tramite il canale di acquisizione e conseguentemente inviato dalla PN-DGC.

La tabella di seguito illustra i canali di acquisizione, le modalità di autenticazione, lo stato del canale (ovvero se lo stesso risulta già essere disponibile o meno), gli attori coinvolti nell'interazione e la modalità di interazione con la PN-DGC:

#	Canale	Autenticazione	Attivo	Attori	Modalità
1	Portale della piattaforma nazionale	SPID + CIE	NO	Interessato	<b>Pull.</b> L'Interessato accede al Portale della piattaforma nazionale dedicato alla Certificazione verde COVID-19 con le proprie credenziali digitali e consulta le Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità. Download in formato PDF.
		TS + CUN, NRFE, NUCG o AUTHCODE	NO	Interessato	<b>Pull.</b> L'Interessato accede con i dati della tessera sanitaria in corso di validità e CUN, NRFE, NUCG o AUTHCODE e consulta le Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità. Il Sistema TS effettua la verifica dei dati della TS. Download in formato PDF. Non richiede identità digitale.
3	FSE	SPID + CIE + CNS	SI	Interessato	<b>Push.</b> L'Interessato accede al proprio FSE per consultare le Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità. Download in formato PDF.
4	App Immuni	TS + CUN, NRFE, NUCG o AUTHCODE	SI	Interessato	<b>Pull.</b> L'Interessato inserisce il codice univoco (CUN, NRFE, NUCG) o AUTHCODE insieme alle ultime otto cifre della TS e recupera le proprie Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità. Non richiede identità digitale.
5	App IO	SPID + CIE	SI	Interessato	<b>Push.</b> L'Interessato riceve un messaggio tramite l'App IO e recupera direttamente le proprie Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità, in formato PNG o digitale per la successiva ed eventuale importazione in locale sul dispositivo, ad esempio nella galleria immagini.
6	Sistema TS	CNS + credenziali TS	SI	Medico/ Farmacista	<b>Pull.</b> L'Interessato si reca presso un Medico/Farmacista che, accedendo all'area Operatori di TS, consulta Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità intestate allo stesso inserendo il codice fiscale e i dati della Tessera sanitaria dell'Interessato. Invio in formato PDF al recapito email fornito dall'Interessato oppure stampa di copia cartacea.



## **1. Modalità di fruizione nel portale della piattaforma nazionale**

### **a) Modalità di accesso con identità digitale su PN-DGC**

L'Interessato potrà scaricare la propria certificazione verde COVID-19 accedendo al portale della piattaforma nazionale, [www.dgc.gov.it](http://www.dgc.gov.it), utilizzando la propria identità digitale (SPID o CIE). Il sistema dopo aver riconosciuto l'Interessato consente il recupero della certificazione verde COVID-19 in formato PDF.

### **b) Modalità di accesso a più fattori su PN-DGC**

Nell'ambito della PN-DGC l'Interessato avrà la possibilità di recuperare la propria certificazione verde COVID-19 attraverso modalità di accesso a più fattori sul portale della piattaforma nazionale:

- ✓ L'Interessato accede con i dati della tessera sanitaria in corso di validità (ultime 8 cifre e data di scadenza) e CUN, NRFE, NUCG o AUTHCODE.
- ✓ Il Sistema TS contestualmente alla richiesta effettua la verifica dei dati della Tessera Sanitaria.
- ✓ La certificazione verde COVID-19 digitale viene scaricata in formato PDF.

## **2. Modalità di fruizione su FSE**

L'interessato avrà la possibilità di visualizzare la certificazione verde COVID-19 dal proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

L'accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico da parte dell'interessato avverrà con le stesse modalità previste per le altre tipologie di documenti gestiti da FSE.

La piattaforma PN-DGC per ogni certificazione verde COVID-19 emessa, notifica alla piattaforma INI la disponibilità di un nuovo documento.

La Piattaforma INI predispone il set di metadati e la invia alla Regione di Assistenza dall'Interessato.

Il documento Certificazione verde COVID-19 sarà messo a disposizione in formato PDF, oscurato di default, in modo che sia visibile solo all'interessato.

## **3. Modalità di fruizione su App IMMUNI**


### **• App Immuni:**

L'Interessato accede con i dati della tessera sanitaria in corso di validità (ultime 8 cifre e data di scadenza) e uno dei seguenti codici univoci CUN, NRFE, NUCG o AUTHCODE e la App permette la consultazione della Certificazione verde COVID-19 valida, rilasciata dalla PN-DGC. Il Sistema TS, contestualmente alla richiesta, effettua la verifica dei dati della Tessera Sanitaria.


La certificazione verde digitale viene mostrato a video sull'app.

Non è richiesta identità digitale.

● **Funzionalità offerte da App Immuni**



All'apertura dell'App l'Interessato, cliccando sull'apposita sezione in home chiamata "EU Digital COVID Certificate", ha la possibilità di recuperare la propria Certificazione verde COVID-19 inserendo i dati richiesti:



A. uno tra i seguenti codici univoci:

- NRFE (Numero di referto elettronico): per il recupero della Certificazione verde COVID-19 rilasciata dalla PN-DGC a fronte di un tampone antigenico negativo;
- CUN (Codice univoco nazionale): per il recupero della Certificazione verde COVID-19 rilasciata dalla PN-DGC a fronte di un tampone molecolare negativo;
- NUCG (Numero univoco certificato guarigione): per il recupero della Certificazione verde COVID-19 rilasciata dalla PN-DGC a fronte di un certificato di guarigione;
- AUTHCODE: per il recupero di qualsiasi tipologia di Certificazione verde COVID-19 rilasciata dalla PN-DGC (vaccino, tampone e certificato di guarigione).

- B. Ultime 8 cifre della tessera sanitaria;
- C. Data di scadenza della tessera sanitaria.

*N.B: l'Interessato riceve un SMS o email con l'AUTHCODE solo qualora abbia lasciato i propri dati di contatto.*



Per il recupero della Certificazione verde COVID-19 rilasciata dalla PN-DGC, il backend dell'app Immuni invoca l'API "Recupero Certificazione verde COVID-19" esposta dalla PN-DGC.

Al fine di permettere una consultazione user-friendly della Certificazione verde COVID-19 rilasciata dalla PN-DGC da parte dell'Interessato, l'app a valle della chiamata all'API "Recupero DGC" salva sul proprio storage locale la stringa (BASE64 encoded) rappresentante il QR code cosicché l'utente sia in grado di visualizzare il suo QR-code anche in modalità offline.




#### 4. Modalità di fruizione su App IO

- App IO

L'Interessato accede alla App IO utilizzando la propria identità digitale (SPID o CIE) e la App permette la consultazione della Certificazione verde COVID-19, secondo quanto descritto nel paragrafo successivo.

- Funzionalità offerte da App IO



La piattaforma PN-DGC sfrutta le API di IO esposte da PagoPA per inviare un messaggio al cittadino, incorporando nella richiesta il codice fiscale del cittadino e l'AuthCode della certificazione verde COVID-19.



Il messaggio viene recapitato al cittadino nella sezione “messaggi” dell’App IO qualora si verificano tutte le seguenti condizioni:

- il codice fiscale trasmesso dalla PN-DGC corrisponde a quello di un utente di IO (dato derivato dalla sua identità digitale);
- l’utente ha il relativo servizio attivo;
- l’utente ha accettato i termini e condizioni di IO;
- l’utente ha preso visione dell’informativa di IO.

Se sono valide le precedenti condizioni e se l’utente ha, per lo specifico servizio, attive le notifiche push, viene generata anche una notifica push che notifica semplicemente la




disponibilità di un nuovo messaggio su IO, senza veicolare in alcun modo informazioni relative al contenuto del messaggio o al servizio che ha inviato il messaggio.



Quando l'utente apre il messaggio, è inviata una chiamata dall'App al backend di IO, contenente la richiesta di recupero della certificazione verde COVID-19, che viene inviata alla PN-DGC, fornendo AUTHCODE e codice fiscale del richiedente.

Ricevuta la richiesta di recupero della certificazione verde COVID-19, la PN-DGC restituisce la certificazione al backend di IO, che a sua volta lo trasmette all'App e lo restituisce all'utente (in forma di QRCode, esponendo altresì il suo identificativo univoco e il nome, cognome e data di nascita dell'intestatario).





Se l'utente clicca su "dettagli" della schermata di sinistra, potrà visualizzare il dettaglio della certificazione verde COVID-19, riportante tutti i dati obbligatori della stessa e visualizzabili dal solo utente.

Oltre a visualizzare la certificazione verde COVID-19 tramite l'App IO, l'utente ha la possibilità di scaricarla nella memoria locale del dispositivo mobile ("galleria immagini"), o importarla nel wallet messo a disposizione dal sistema operativo del dispositivo dell'utente, per permetterne la visualizzazione anche successivamente senza dover nuovamente richiederle alla PN-DGC.



AuthCode e codice fiscale inviati dal backend di IO verso la PN-DGC sono pseudonimizzati.

Il backend di IO restituisce la certificazione verde COVID-19 e il suo contenuto all'App IO, mediando la chiamata alla PN-DGC, ad ogni richiesta, in modo da poter visualizzare nuovamente la certificazione verde COVID-19 (salvo il caso di salvataggio in locale).

La fruizione della certificazione verde COVID-19 tramite l'App IO è assicurata anche per i nuovi utenti dell'App grazie a una funzione del backend di IO, che opera in modalità push

verso la PN-DGC, così da notificare a quest'ultima l'evento dell'iscrizione di un nuovo utente IO.

Alla ricezione di questo evento, la PN-DGC verifica se il codice fiscale fornito corrisponde a un cittadino avente diritto all'emissione della certificazione verde COVID-19, e in caso di riscontro positivo innesca la chiamata verso le API di IO ricominciando il flusso per l'invio del messaggio.

#### **5. Sistema TS per il tramite di intermediari**

L'interessato potrà scaricare la propria Certificazione verde COVID-19, rilasciata dalla PN-DGC, recandosi presso il MMG o PLS o presso il farmacista.

L'intermediario accede con le proprie credenziali sul Sistema TS e accede alla funzionalità per il recupero del Certificato verde COVID-19, inserendo il Codice fiscale dell'assistito e le ultime 8 cifre e la data di scadenza della Tessera Sanitaria dello stesso.

## Allegato F:

### MISURE DI SICUREZZA

#### Sommario

<b>1. PREMESSA</b>	<b>2</b>
<b>2. DEFINIZIONI</b>	<b>2</b>
<b>3. ACCESSO AI SERVIZI E MODALITÀ DI FRUIZIONE</b>	<b>2</b>
3.1 RACCOLTA DATI	2
<b>4. INFRASTRUTTURA DI SICUREZZA</b>	<b>3</b>
<b>5. REGISTRAZIONE DEGLI UTENTI ED ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI DI SICUREZZA</b>	<b>4</b>
<b>6. REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI E TEMPI DI CONSERVAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>7. INFRASTRUTTURA FISICA</b>	<b>5</b>
<b>8. CANALI DI COMUNICAZIONE</b>	<b>6</b>
<b>9. SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI SERVIZI</b>	<b>6</b>
<b>10. SISTEMA DI LOG ANALYSIS</b>	<b>6</b>
<b>11. PROTEZIONE DA ATTACCHI INFORMATICI</b>	<b>7</b>
<b>12. DISASTER RECOVERY E BACKUP</b>	<b>7</b>
<b>13. ACCESSO AI SISTEMI</b>	<b>7</b>
<b>14. ACCESSO ALLA BASE DATI</b>	<b>8</b>

## **1. Premessa**

Il presente allegato descrive le caratteristiche dell'infrastruttura e le misure adottate per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati, nonché la sicurezza dell'accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate e assicurare che il trattamento dei dati sia effettuato in conformità ai principi di finalità del trattamento, di indispensabilità e necessità, di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

L'infrastruttura è progettata, realizzata e gestita mettendo in atto misure tecniche e organizzative per soddisfare le norme citate (privacy by design) e per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento (privacy by default).

## **2. Definizioni**

- a) **ASL:** Azienda Sanitaria Locale, unità territoriale che presta l'assistenza sanitaria ai cittadini;
- b) **SAR:** Sistema di Accoglienza Regionale, attraverso il quale gli operatori sanitari invocano i servizi del sistema ANA;
- c) **DGC:** Digital Green Certificate.

## **3. Accesso ai servizi e modalità di fruizione**

Le possibilità di accesso ai servizi da parte delle varie tipologie di utenti sono riassunte nei seguenti paragrafi, suddivisi secondo le varie componenti del sistema indicate nell'articolo 4 del presente DPCM.

### **3.1 Raccolta dati**

La raccolta dei dati avviene attraverso le funzionalità del Sistema TS.

Gli utenti e le modalità di connessione al Sistema TS sono descritti nell'allegato C del presente DPCM.

Nell'ottica del riutilizzo, la piattaforma nazione-DGC riutilizza l'infrastruttura per l'assegnazione degli strumenti di sicurezza del Sistema TS, in quanto già esistente e già conosciuta agli utenti (maggiori dettagli nel par. 5).

### **3.2 Generazione e conservazione delle certificazioni verdi**

Il componente della raccolta dati trasferisce i dati necessari per la generazione delle certificazioni verdi al componente di generazione. Il colloquio è system-to-system ed avviene su canali di comunicazione che adottano le misure di sicurezza descritte nel par. 8.

### **3.3 Rilascio delle certificazioni verdi**

Le modalità di messa a disposizione delle certificazioni verdi ai soggetti intestatari delle stesse sono descritte nell'allegato E.

Per quanto riguarda il frontend dedicato (sito web), le comunicazioni utilizzano canali che adottano le misure di sicurezza descritte nel par. 8.

Per quanto riguarda l'accesso al FSE, il cittadino e il medico MMG/PLS accedono secondo le modalità previste dalla normativa vigente, così come accade per gli altri documenti del FSE.

Per quanto riguarda la comunicazione tra le app e i servizi di backend dedicati, messi a loro disposizione, le comunicazioni utilizzano canali che adottano le misure di sicurezza descritte nel par. 8. Inoltre, il chiamante presenta un certificato di autenticazione (c.d. mutua autenticazione).

Per quanto riguarda l'accesso degli operatori al Sistema TS per il recupero come intermediario della certificazione verde COVID-19, le modalità sono descritte nell'allegato C del presente DPCM.

### **3.4 Utilizzo e verifica delle certificazioni verdi**

L'app Verifier effettua la verifica in modalità *offline*, non sono quindi previste connessioni verso sistemi esterni in questa fase. L'unico collegamento è con i servizi previsti per l'interoperabilità europea che sono operanti in mutua autenticazione.

## **4. Infrastruttura di sicurezza**

Al fine di garantire le adeguate misure di sicurezza, l'infrastruttura del Sistema TS è dotata delle seguenti componenti:

- infrastruttura di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni; nell'ottica del riutilizzo, tale infrastruttura è la stessa del Sistema TS in quanto già esistente e già conosciuta agli utenti;

- amministratori di sicurezza delle ASL: sono gli operatori che censiscono gli utenti e distribuiscono gli strumenti di sicurezza; anche in questo caso si utilizzano gli amministratori di sicurezza del Sistema TS già presenti e operativi sul territorio delle singole ASL;
- Certification Authority;
- sistema di monitoraggio dei servizi;
- sistema di log analysis;
- sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi;
- sistema di Disaster Recovery della banca dati;
- sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;
- infrastruttura per la registrazione degli accessi ai sistemi e alla base dati.

Nei seguenti paragrafi sono descritte le misure di sicurezza e le procedure che utilizzano i vari componenti.

## **5. Registrazione degli operatori sanitari ed assegnazione degli strumenti di sicurezza**

L'infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione dei certificati client di autenticazione, delle credenziali di autenticazione a 2 fattori e delle risorse autorizzative.

L'autenticazione delle regioni e verso il sistema avviene attraverso certificato client con mutua autenticazione. Il certificato viene emesso dalla Certification Authority con un sistema di crittografia asimmetrica a chiave pubblica/privata. Il sistema effettua la gestione completa del certificato di autenticazione: assegnazione, rinnovo alla scadenza, revoca. La gestione e la conservazione del certificato client sono di esclusiva responsabilità del soggetto cui è stato assegnato.

L'autenticazione degli operatori sanitari avviene tramite TS-CNS oppure CNS oppure con credenziali + pincode. La TS-CNS è prodotta e consegnata dal Sistema TS a tutti i cittadini che sono iscritti al SSN. La tessera è dotata di chip che contiene il certificato di autenticazione personale. Prima del primo utilizzo come dispositivo di autenticazione, la tessera deve essere attivata presso il Card Management System della regione di riferimento. Per l'autenticazione è possibile anche utilizzare una CNS distribuita dai sistemi regionali. Un ulteriore metodo di autenticazione, per gli operatori sanitari, è costituito dalle credenziali di autenticazione e pincode, come ulteriore fattore rafforzativo. L'assegnazione delle credenziali agli utenti del

sistema è effettuata dagli amministratori di sicurezza del Sistema TS presenti in ciascuna ASL, con le modalità già in uso nel Sistema TS.

La registrazione degli operatori sanitari si effettua presso la ASL di riferimento, che gli consegna le relative credenziali di autenticazione.

La gestione dei profili di autorizzazione è effettuata sempre dagli amministratori di sicurezza delle ASL. A tutti gli operatori sanitari che devono essere autorizzati viene assegnata una risorsa di autorizzazione creata e dedicata appositamente ai singoli servizi descritti nel presente decreto.

La gestione degli amministratori di sicurezza delle ASL è effettuata dall'amministratore centrale della sicurezza. L'Amministratore centrale della sicurezza è nominato tra gli incaricati del trattamento.

## **6. Registrazione degli accessi e tempi di conservazione**

Per quanto riguarda l'accesso al Sistema TS, i dati degli accessi registrati e i tempi di conservazione sono indicati nell'allegato C.

Per quanto riguarda l'accesso al sito dedicato da parte del cittadino, il tracciamento viene effettuato dal backend (PN-DGC) e i dati conservati sono:

- codice fiscale, canale di accesso, modalità di autenticazione, data-ora dell'accesso, esito operazione, tipologia di certificato recuperato e tipologia di codice univoco nazionale associato al tipo di evento sanitario.

Il sistema registra gli accessi ai servizi e l'esito dell'operazione, e inserisce i dati dell'accesso in un archivio dedicato. Tali registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento e per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati personali.

I log degli accessi sono conservati in forma individuale fino al termine della validità delle relative certificazioni verdi COVID-19 a cui si riferiscono. Successivamente sono conservati in forma anonima e aggregata per le finalità degli analytics.

## **7. Infrastruttura fisica**

L'infrastruttura fisica è realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria, in attuazione di quanto disposto dal presente decreto.

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi del personale preventivamente autorizzato, necessari alle attività di manutenzione e gestione tecnica dei sistemi e degli apparati.

L'accesso ai locali avviene secondo una documentata procedura, prestabilita dal Titolare del trattamento, che prevede l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli orari di ingresso ed uscita di tali persone.

## **8. Canali di comunicazione**

Tutte le comunicazioni sono scambiate in modalità sicura mediante protocollo TLS in versione minima 1.2, al fine di garantire la riservatezza dei dati.

I protocolli di comunicazione TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la sicurezza del canale di trasmissione protetto sono continuamente adeguati in relazione allo stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica, in particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi crittografici più datati (es. MD5).

Le regioni comunicano a scelta su rete SPC ovvero su rete Internet.

Tutte le altre comunicazioni avvengono su rete Internet.

## **9. Sistema di monitoraggio dei servizi**

Per il monitoraggio del raggiungimento delle finalità normativamente previste per il servizio e per la diffusione delle informazioni rilevanti a fini di trasparenza, il Ministero della Salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della PN-DGC, e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, responsabile del trattamento dei dati, si avvalgono di uno specifico sistema di reportistica. Il sistema offre funzioni per visualizzare i dati aggregati come il numero di vaccinazioni, tamponi e certificati di guarigione trasmessi al Sistema TS, ed anche il numero dei certificati verdi COVID-19 generati dalla piattaforma nazionale-DGC e acquisiti dagli interessati attraverso i diversi canali di messa a disposizione con le diverse modalità di autenticazione previste.

L'aggregazione può essere fatta per regione di assistenza, sesso, fascia d'età ed anche per intervallo temporale.

## **10. Sistema di log analysis**

Sogei Spa, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, adotta un sistema di log analysis per l'analisi periodica delle informazioni registrate nei log, in grado di individuare, sulla base



di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (alert), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti.

Sulla base di quanto monitorato dal sistema di log analysis, vengono generati, periodicamente, report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.).

## **11. Protezione da attacchi informatici**

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, si utilizzano le seguenti tecnologie o procedure.

- a) Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software di sistema, hardening delle macchine.
- b) Adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi IPS (Intrusion Prevention System) che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione di azioni in tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante.
- c) Esecuzione di WAPT (Web Application Penetration Test), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente.
- d) Adozione del captcha sull'applicazione web senza accesso con identità digitale, e di sistemi di rate-limit sui web services che limitano il numero di transazioni nell'unità di tempo, al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio.

## **12. Disaster recovery e backup**

È previsto il disaster recovery delle banche dati, sia per l'acquisizione dati su Sistema TS, sia per i certificati verdi COVID-19 sulla piattaforma nazione-DGC.

È previsto il backup periodico dei dati e dei sistemi.

## **13. Accesso ai sistemi**

L'infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi ai sistemi informatici di supporto come sistemi operativi, server web e altre infrastrutture a supporto dei servizi.

Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al software di base e ai sistemi complessi (anche da parte degli amministratori di sistema), il sistema di tracciamento registra (su appositi log) le seguenti informazioni: identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di login, logout e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP client). I log prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali sono soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare eventuali anomalie inerenti alla sicurezza (accessi anomali, operazioni anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate.

I log di accesso degli Amministratori di sistema e degli incaricati sono protetti da eventuali tentativi di alterazione e dispongono di un sistema di verifica della loro integrità. I log relativi agli accessi e alle operazioni effettuate sui sistemi operativi, sulla rete, sul software di base e sui sistemi complessi sono conservati per dodici mesi.

## **14. Accesso alla base dati**

L'infrastruttura dispone di un sistema di tracciamento degli accessi alla base dati.

L'accesso alla base dati, ove presente, avviene tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica (escluse le utenze di servizio).

Il sistema di tracciamento registra (su appositi log) le seguenti informazioni:

- identificativo univoco dell'utenza che accede, data e ora di login, logout e login falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP client), tipo di operazione eseguita sui dati (ad esclusione delle risposte alle query).

I log relativi agli accessi alla base dati sono conservati per dodici mesi.